

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2017, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle seguenti componenti: -----

- dott. Nicola Piccinini Presidente -----
- dott. Pietro Stampa Vice Presidente -----
- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -----
- dott. Federico Conte Tesoriere -----
- dott. Carlo Buonanno Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -----
- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera -----
- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -----
- dott. Pasquale Laselva Consigliere -----
- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -----
- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B -----
- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere -----

Alle ore 10:05 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita dal dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: -----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio -----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 10 luglio 2017 -----
5. Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali -----
6. Discussione in merito a procedimento disciplinare R.G. n. 2015 011 -----
7. Audizione disciplinare R.G. n. 2013 034 -----

8. Audizione disciplinare R.G. n. 2016 473 -----
9. Audizione disciplinare R.G. n. 2017 008 -----
10. Discussione disciplinare R.G. n. 2013 007 -----
11. Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari morosi -----
12. Discussione in merito a recupero coattivo spese procedimento omissis/Ordine-----
13. Discussione in merito a costituzione in giudizio procedimento omissis/Ordine-----
14. Discussione in merito a impugnazione determina ASL ROMA 2 n. 1340 del 07/07/2017 -----
15. Cancellazione residui -----
16. Discussione in merito a nomina referente regionale presso il Gruppo di Lavoro nazionale sulle Pari Opportunità -----
17. Discussione in merito ad approvazione iniziativa “Progetto di Psicologia Sociale” -----
18. Discussione in merito a personale dipendente -----
19. Discussione in merito a modifica componenti GdL formazione e Qualità in psicoterapia -----
20. Patrocini -----

Alle ore 10:15 entra la Consigliera Langher.-----

Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 20 all’o.d.g. “Patrocini” con una ulteriore richiesta pervenuta dalla Consulta delle Donne di Cisterna di Latina (prot. n. 6199 del 14/09/2017). Il Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)-----

Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio -----

- Il Presidente cede la parola al dott. Pietro Stampa, coordinatore della Commissione Deontologica, che procede alla presentazione del report delle attività della Commissione; -----

- Il Presidente riferisce in merito alla nota, trasmessa dal CNOP al Ministero della Giustizia e al Ministero della Salute, avente ad oggetto “applicazione dell’art. 20, comma 1, L. 56/89, come modificato dall’art. 4, comma 5 - septies, del D.L. 244/16 (mille proroghe), richiesta incontro”. La nota concerne una questione interpretativa del dettato normativo sulla scorta del quale verrà determinato il termine dell’attuale consiliatura del CNOP e degli Ordini regionali; -----

- Il Presidente comunica che in esito al ricorso proposto avverso l’Avviso pubblico per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.i., del DPR 10/12/1997 n. 484, del D. Lgs del 10/07/2013, per il conferimento dell’incarico di Direttore U.O.C. T.S.M.R.E.E. a rapporto di lavoro esclusivo, pubblicato in data 11/05/2017 (ns. prot. n. 4207 del 23/05/2017) l’Azienda USL di Viterbo ha deliberato la sospensione del detto avviso (prot. n. 5930 del 23/08/2017);-----

- Il Presidente comunica che la Cons. Segretaria Paola Biondi ha partecipato alla riunione pre-normativa sulla figura professionale "Counselor", tenutosi il 14 settembre p.v., alle ore 10.30, presso la sede UNI di Milano;-----

- Il Presidente comunica che nota prot. n. 6082 del 07/09/2017 è stata trasmessa all’Azienda USL RM 1 un’Istanza-diffida di revisione e rettifica per un “Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Leg.vo 165/2001, ad uno psicologo clinico della durata di dodici mesi” indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 09/08/2017 avendo rilevato la presenza di diversi errori nell’avviso in oggetto, nonché un’illegittima aprioristica esclusione dalla selezione degli psicoterapeuti con una formazione diversa da quella in Psicoterapia di gruppo;-----

- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 48 del 26/07/2017 la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per le riunioni del Comitato per la formazione

dell'Albo Periti per l'aggiornamento dell'Albo CTU e dei Periti, presso il Tribunale di Velletri tenutesi il giorno 13 settembre 2017;-----

- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 49 del 26/07/2017 il dott. Marco Christian Vitiello, il Cons. Tesoriere Federico Conte e la dott.ssa Vera Cuzzocrea sono stati designati quali rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per ciascun sottogruppo al fine di poter fornire un contributo professionale alla redazione del Nuovo Piano Sociale cittadino;-----

- Il Presidente comunica che il dott. Pierluigi Cordellieri, rappresentante dell'Ordine in seno alla "Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità" di Roma Capitale, è stato eletto all'interno di un gruppo ristretto di coordinamento delle attività in seno al medesimo organismo. In particolare il dott. Cordellieri si occuperà dell'avvio e del monitoraggio di gruppi di lavoro, che opereranno da settembre su temi specifici. Tra questi: le utenze vulnerabili, il governo del traffico e della velocità, le infrastrutture, la mobilità sostenibile e alternativa e, non ultimi, temi fondamentali quali la cultura della convivenza stradale e la formazione e comunicazione in tema di comportamenti di guida sicura; ---

- Il Presidente comunica che il comando della dipendente Stefania De Marco non potrà concretizzarsi a causa di alcune problematiche concernenti l'assunzione degli oneri salariali a carico del MIUR;-----

- Il Presidente comunica che in data 4 settembre u.s. il Presidente ha incontrato il Dott. Antonio Mazzarotto, Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della D.R. Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, presso la sede della Regione Lazio. La riunione ha avuto ad oggetto la fattibilità di diverse collaborazione tra i due Enti. In particolare è stato richiesto l'avvio di un Tavolo tecnico sui "Servizi di Psicologia in Regione Lazio";-----

- Il Presidente informa che è stata stipulata una nuova Convenzione tra la Facoltà' di Psicologia dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e l'Ordine degli Psicologi del Lazio in ordine alle attività previste per l'iscrizione all'albo sez. A e sez. B. -----

Alle ore 10:38 esce il Cons. Buonanno.-----
- Il Presidente aggiorna il Consiglio rispetto ai danni riportati dalla sede dell'Ordine a seguito del temporale abbattutosi su Roma nel weekend del 9/10 settembre. Alle 10:41 entra il Cons. Buonanno. Il Presidente comunica che attualmente sono inagibili la presidenza e l'ufficio comunicazione e molte altre parti dell'edificio hanno subito danni, nonché si registrano notevoli infiltrazioni di umidità. Questo è solo l'ultimo di una serie di eventi negativi e di disagi verificatisi in questa sede, per tale ragione è stato chiesto al dirigente, dott. Claudio Zagari, di intervenire a tutela dell'Ente, degli iscritti e dei dipendenti. Il Presidente precisa che in un primo tempo l'Ing. Prosperini, inviato dalla proprietà per un sopralluogo, aveva garantito l'agibilità delle due stanze per oggi; questa mattina, invece, con una nuova comunicazione, ha dichiarato l'inagibilità per ulteriori tre giorni. Il Presidente tiene a specificare che, a prescindere da quanto attestato dalla proprietà, sarà opportuno effettuare tutte le adeguate verifiche, anche in merito ai lavori che la proprietà intende porre in essere per ripristinare la situazione. -----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";-----
- visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----
- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";-----
- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

-visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...”;

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;

- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentate dai seguenti dottori:

Agudo Gisella Paula, nata a Roma il 27/08/1985

Amato Alessia, nata a Roma il 04/10/1988

Ballesio Andrea, nato a Roma il 15/05/1990

Barba Francesca Maria, nata a Roma il 08/07/1987

Benedetti Eleonora, nata a Roma il 18/11/1965

Bianchi Elide, nata a Rimini (Rn) il 20/04/1982

Carbone Alice, nata a Torino il 14/09/1983

Ceridono Giada, nata a Milano il 15/11/1970

Cicerchia Federica, nata a Palestrina (Rm) il 15/06/1987

Cicuti Manuele, nato a Roma il 17/12/1988

Conte Stefania, nata a Lecce il 15/12/1988

Cordone Susanna, nata a Roma il 24/11/1981

Coretti Valentina, nata a Frosinone il 28/02/1987

Corsetti Maria Giovanna, nata a Roma il 20/11/1991

Costantini Elisa, nata a Roma il 10/09/1991

D’Agostini Alessandro, nato a Roma il 15/03/1991

Del Grosso Elisa, nata a Roma il 16/06/1987

Di Capua Ilaria, nata a Napoli il 14/08/1986

Di Stasio Rosa, nata a Formia (Lt) il 01/08/1984

Di Stefano Claudio, nato a Ceccano (Fr) il 10/02/1986 -----
Ferrari Elisabetta, nata a Carrara (Ms) il 05/09/1957 -----
Gosta Alessia, nata a Piedimonte Matese (Ce) il 25/11/1983 -----
Guerrini Maraldi Marco, nato a Roma il 28/06/1987 -----
Leone Federica, nata a Gaeta (Lt) il 29/05/1985 -----
Longo Loredana, nata a Agnone (Is) il 17/05/1990 -----
Magliano Maria Rosaria, nata a Oliveto Citra (Sa) il 18/12/1990 -----
Marrocco Luana, nata a Fondi (Lt) il 16/03/1992 -----
Marzuillo Michela, nata a Vico Equense (Na) il 15/05/1989 -----
Montefusco Noemi, nata a Latina il 26/08/1986 -----
Nobre Santana Maria Luisa, nata a Roma il 08/03/1988 -----
Orefice Graziana, nata a Taormina (Me) il 22/01/1990 -----
Petroni Benotto Valentina, nata a Roma il 20/12/1989 -----
Pimpinelli Solisca, nata a Civitavecchia (Rm) il 09/09/1985 -----
Pistella Maura, nata a Vetralla (Vt) il 01/01/1968 -----
Ranieri Danila, nata a Anzio (Rm) il 26/12/1990 -----
Ricci Liliana, nata a Benevento il 28/08/1990 -----
Servidio Veronica, nata a Frascati (Rm) il 09/12/1991 -----
Sinapi Giovanna, nata a Formia (Lt) il 20/02/1991 -----
Vimborsati Marta, nata a Manduria (Ta) il 28/02/1992 -----
Vuono Giulia, nata a Rossano (Cs) il 13/12/1989 -----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova,
Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 407-17)-----
per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli
Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i
sotto elencati: -----
23292. Agudo Gisella Paula, nata a Roma il 27/08/1985 -----
23293. Amato Alessia, nata a Roma il 04/10/1988 -----
23294. Ballesio Andrea, nato a Roma il 15/05/1990 -----

23295.Barba Francesca Maria, nata a Roma il 08/07/1987-----
23296.Benedetti Eleonora, nata a Roma il 18/11/1965-----
23297.Bianchi Elide, nata a Rimini (Rn) il 20/04/1982 -----
23298.Carbone Alice, nata a Torino il 14/09/1983-----
23299.Ceridono Giada, nata a Milano il 15/11/1970-----
23300.Cicerchia Federica, nata a Palestrina (Rm) il 15/06/1987-----
23301.Cicuti Manuele, nato a Roma il 17/12/1988 -----
23302.Conte Stefania, nata a Lecce il 15/12/1988-----
23303.Cordone Susanna, nata a Roma il 24/11/1981 -----
23304.Coretti Valentina, nata a Frosinone il 28/02/1987-----
23305.Corsetti Maria Giovanna, nata a Roma il 20/11/1991 -----
23306.Costantini Elisa, nata a Roma il 10/09/1991-----
23307.D'Agostini Alessandro, nato a Roma il 15/03/1991 -----
23308.Del Grosso Elisa, nata a Roma il 16/06/1987-----
23309.Di Capua Ilaria, nata a Napoli il 14/08/1986-----
23310.Di Stasio Rosa, nata a Formia (Lt) il 01/08/1984 -----
23311.Di Stefano Claudio, nato a Ceccano (Fr) il 10/02/1986 -----
23312.Ferrari Elisabetta, nata a Carrara (Ms) il 05/09/1957-----
23313.Gosta Alessia, nata a Piedimonte Matese (Ce) il 25/11/1983-----
23314.Guerrini Maraldi Marco, nato a Roma il 28/06/1987-----
23315.Leone Federica, nata a Gaeta (Lt) il 29/05/1985 -----
23316.Longo Loredana, nata a Agnone (Is) il 17/05/1990 -----
23317.Magliano Maria Rosaria, nata a Oliveto Citra (Sa) il 18/12/1990-----
23318.Marrocco Luana, nata a Fondi (Lt) il 16/03/1992 -----
23319.Marzuillo Michela, nata a Vico Equense (Na) il 15/05/1989-----
23320.Montefusco Noemi, nata a Latina il 26/08/1986-----
23321.Nobre Santana Maria Luisa, nata a Roma il 08/03/1988 -----
23322.Orefice Graziana, nata a Taormina (Me) il 22/01/1990 -----
23323.Petroni Benotto Valentina, nata a Roma il 20/12/1989-----
23324.Pimpinelli Solisca, nata a Civitavecchia (Rm) il 09/09/1985-----
23325.Pistella Maura, nata a Vetralla (Vt) il 01/01/1968-----

23326.Ranieri Danila, nata a Anzio (Rm) il 26/12/1990-----
23327.Ricci Liliana, nata a Benevento il 28/08/1990 -----
23328.Servidio Veronica, nata a Frascati (Rm) il 09/12/1991 -----
23329.Sinapi Giovanna, nata a Formia (Lt) il 20/02/1991 -----
23330.Vimborsati Marta, nata a Manduria (Ta) il 28/02/1992-----
23331.Vuono Giulia, nata a Rossano (Cs) il 13/12/1989 -----

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo"; -----
- Vista la legge della legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e s.m.i.;
- visto in particolare l'art. 10 "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", comma 3, ai sensi del quale "3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.";
- visto il decreto del Ministero della giustizia n. 34 dell'08/02/2013 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"; -----
- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----
- vista la domanda di iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo STP presentata da:-----

Canu Massimo, nato a Olbia (Ot) il 22/06/1972, in qualità di legale rappresentante della "Centro Italiano per la Psiche Società tra Professionisti A R. L."-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 408-17)-----

per i motivi di cui in premessa di iscrivere, alla Sezione speciale dell'Albo STP, la Società sotto elencata, con attribuzione del relativo numero di iscrizione:1. Centro Italiano per la Psiche Società tra Professionisti A R. L.--
A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6019 del 04/09/2017) presentata dal dott. Canori Matteo, nato a Roma il 28/07/1981, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20445 dal 07/04/2014;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 409-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Canori Matteo, nato a Roma il 28/07/1981.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6017 del 04/09/2017) presentata dalla dott.ssa Crozzoli Livia, nata a Roma il 04/05/1939, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2235 dal 08/11/1990;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 410-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Crozzoli Livia, nata a Roma il 04/05/1939.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6044 del 05/09/2017) presentata dalla

dott.ssa Di Chiano Antonella, nata a Milano il 17/11/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6278 dal 13/12/1995;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 411-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Di Chiano Antonella, nata a Milano il 17/11/1958.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6020 del 04/09/2017) presentata dalla dott.ssa La Mola Valeria, nata a Aprilia (Lt) il 01/04/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18816 dal 13/06/2011; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 412-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa La Mola Valeria, nata a Aprilia (Lt) il 01/04/1983.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6137 del 13/09/2017) presentata dalla dott.ssa Parrilla Angela, nata a Cosenza il 15/03/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8061 dal 29/04/1999;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 413-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Parrilla Angela, nata a Cosenza il 15/03/1971. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6051 del 05/08/2017) presentata dal dott.

Rossi Alessandro Stefano, nato a Milano il 09/12/1968, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16862 dal 26/03/2009;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 414-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Rossi Alessandro Stefano, nato a Milano il 09/12/1968.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo “quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]” ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario “avere la residenza in Italia [...]”; -----

- esaminata la posizione del dott. Antonio Alfei, nato a Roma il 06/06/1943, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8817; -----

- vista la delibera n. 960 del 20/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Antonio Alfei è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2003, 2004, 2005 , 2006, 2007 e 2008; -----

- considerato che alla data attuale il dott. Antonio Alfei risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2003 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 4007 del 17/05/2017 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Ariccia attesta che il dott. Antonio Alfei è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Ariccia a far data dal 27/06/2016 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Antonio Alfei determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero *"avere la residenza in Italia [...]"* ;-----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 415-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Antonio Alfei, nato a Roma il 06/06/1943, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8817 con efficacia retroattiva al 27/06/2016, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Ariccia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*" ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione della dott.ssa Biondi Pasqualina, nata a Ceglie Messapica (BR) il 01/08/1951, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1404; -----

- vista la delibera n. 296 del 27/06/2008 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Biondi Pasqualina è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; -----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Biondi Pasqualina risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; -----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2002 al 2012 e dal 2014 alla data odierna; -----

- vista la nota prot. n. 3643 del 05/05/2008 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che la dott.ssa Biondi Pasqualina è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 19/10/2007 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Biondi Pasqualina determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*" ;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 416-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Biondi Pasqualina, nata a Ceglie Messapica (BR) il 01/08/1951, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1404, con efficacia retroattiva al 19/10/2007, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo “quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]” ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario “avere la residenza in Italia [...]”;-----

- esaminata la posizione del dott. Dezzi Oreste, nato a Roma il 17/06/1942, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1553;-----

- vista la delibera n. 1184 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Dezzi Oreste è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;-----

- considerato che alla data attuale il dott. Dezzi Oreste risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 201, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2003 al 2012 e dal 2014 alla data odierna; -----

- vista la nota prot. n. 3593 del 25/05/2010 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che il dott. Dezzi Oreste è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 21/12/2009 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Dezzi Oreste determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero *"avere la residenza in Italia [...]"* ; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 417-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Dezzi Oreste, nato a Roma il 17/06/1942, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1553, con efficacia retroattiva al 21/12/2009, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo *"quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]"* ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione della dott.ssa Francoise Dubo, nata a Lille (Francia) il 08/01/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7721;-

- vista la delibera n. 1218 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Francoise Dubo è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2007 e 2008;-----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Francoise Dubo risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2007 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 6343 del 30/08/2013 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Frascati attesta che la dott.ssa Francoise Dubo è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Frascati a far data dal 26/06/2013 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Francoise Dubo determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 418-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Francoise Dubo, nata a Lille (Francia) il 08/01/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A

con il n. 7721 con efficacia retroattiva al 26/06/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Frascati. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*";-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione del sig. Lovaglio Marco Valentino, nato a San Isidro (Perù) il 29/04/1966, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7999; -----

- vista la delibera n. 324 del 27/06/2008 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il sig. Lovaglio Marco Valentino è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;-----

- considerato che alla data attuale il sig. Lovaglio Marco Valentino risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; -----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2002 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 665 del 25/01/2016 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che il sig. Lovaglio Marco Valentino è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 18/09/2014 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del sig. Lovaglio Marco Valentino determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 419-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del sig. Lovaglio Marco Valentino, nato a San Isidro (Perù) il 29/04/1966, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7999 con efficacia retroattiva al 18/09/2014, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*";-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione della dott.ssa Lovaglio Sonia, nata a Roma il 24/08/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8086;---

- vista la delibera n. 1191 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Lovaglio Sonia è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; -----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Lovaglio Sonia risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2003 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 662 del 25/01/2016 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che la dott.ssa Lovaglio Sonia è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 18/09/2014 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Lovaglio Sonia determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero *“avere la residenza in Italia [...]”* ; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 420-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lovaglio Sonia, nata a Roma il 24/08/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8086 con efficacia retroattiva al 18/09/2014, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]" ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "avere la residenza in Italia [...]"; -----

- esaminata la posizione del dott. Marra Catello, nato a Torre Annunziata (NA) il 09/06/1962, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6039;-----

- vista la delibera n. 1192 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Marra Catello è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2005 , 2006, 2007 e 2008;-----

- considerato che alla data attuale il dott. Marra Catello risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; -----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2005 al 2012 e dal 2014 alla data odierna; -----

- vista la nota prot. n. 3494 del 20/05/2010 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che il dott. Marra Catello è stato cancellato

dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 01/04/2009 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Marra Catello determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 421-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Marra Catello, nato a Torre Annunziata (NA) il 09/06/1962, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6039, con efficacia retroattiva al 01/04/2009, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*";-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione della dott.ssa Murillo Lopez Pilar, nata a Saint Giron Ariege (Francia) il 21/12/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7340;-----

- vista la delibera n. 332 del 27/06/2008 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Murillo Lopez Pilar è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;-----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Murillo Lopez Pilar risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2000 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 4317 del 24/04/2015 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che la dott.ssa Murillo Lopez Pilar è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 31/12/2013 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Murillo Lopez Pilar determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero *“avere la residenza in Italia [...]”*;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 422-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Murillo Lopez Pilar, nata a Saint Giron Ariege (Francia) il 21/12/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7340, con efficacia retroattiva al 31/12/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*";-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*";-----

- esaminata la posizione del dott. Pasetti Manlio, nato a Ferrara il 27/09/1937, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1190;---

- vista la delibera n. 1282 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Pasetti Manlio è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2007 e 2008;-----

- considerato che alla data attuale il dott. Pasetti Manlio risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2007 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 7144 del 07/10/2013 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che il dott. Pasetti Manlio è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 14/01/2013 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Pasetti Manlio determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "avere la residenza in Italia [...]"; -----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 423-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Pasetti Manlio, nato a Ferrara il 27/09/1937, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1190, con efficacia retroattiva al 14/01/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]"; -----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "avere la residenza in Italia [...]"; ----

- esaminata la posizione della dott.ssa Pastorelli Cinzia, nata a Roma il 30/10/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6346;---

- vista la delibera n. 196 del 12/07/2005 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Pastorelli Cinzia è stata sospesa dall'esercizio della professione

di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2000, 2001 e 2003; -----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Pastorelli Cinzia risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; -----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2000 al 2001, dal 2003 al 2012 e dal 2014 alla data odierna; ----

- vista la nota prot. n. 5200 del 04/08/2010 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Ladispoli attesta che la dott.ssa Pastorelli Cinzia è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Ladispoli a far data dal 17/06/2010 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Pastorelli Cinzia determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "avere la residenza in Italia [...]"; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 424-17)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pastorelli Cinzia, nata a Roma il 30/10/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6346, con efficacia retroattiva al 17/06/2010, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Ladispoli. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*" ;-----
- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----
- esaminata la posizione della dott.ssa Pucci Simonetta, nata a Roma il 14/12/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5299;---
- vista la delibera n. 504 del 29/10/2008 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Pucci Simonetta è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006;-----
- considerato che alla data attuale la dott.ssa Pucci Simonetta risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----
- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2000 al 2001 e dal 2003 alla data odierna; -----
- vista la nota prot. n. 2198 del 12/03/2014 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che la dott.ssa Pucci Simonetta è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 16/05/2013 per irreperibilità accertata; -----
- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Pucci Simonetta determina il venir meno di una delle condizioni richieste per

l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero *"avere la residenza in Italia [...]"* ;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 425-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pucci Simonetta, nata a Roma il 14/12/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5299, con efficacia retroattiva al 16/05/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 *"Ordinamento della Professione di Psicologo"*, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio *"cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"*;-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo *"quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]"* ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario *"avere la residenza in Italia [...]"*; -----

- esaminata la posizione della dott.ssa Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15/12/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14791;-----

- vista la delibera n. 1201 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dott.ssa Raducka Stefania Krystyna è stata sospesa

dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento del contributo dovuto per il seguente anno: 2008;-----

- considerato che alla data attuale la dott.ssa Raducka Stefania Krystyna risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2008 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 7258 del 09/10/2013 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Casamicciola Terme attesta che la dott.ssa Raducka Stefania Krystyna è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Casamicciola Terme a far data dal 09/07/2013 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dott.ssa Raducka Stefania Krystyna determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*";-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 426-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15/12/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14791, con efficacia retroattiva al 09/07/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Casamicciola Terme.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*";-----
- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*";-----
- esaminata la posizione del dott. Ricci Emilio, nato a Valparaiso (Cile) il 01/07/1964, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6888;---
- vista la delibera n. 1202 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Ricci Emilio è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;-----
- considerato che alla data attuale il dott. Ricci Emilio risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----
- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2003 al 2010 e dal 2014 alla data odierna;-----
- vista la nota prot. n. 7970 del 19/11/2010 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Fermo attesta che il dott. Ricci Emilio è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Fermo a far data dal 05/06/2007 per irreperibilità accertata;-----
- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Ricci Emilio determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*";-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 427-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Ricci Emilio, nato a Valparaiso (Cile) il 01/07/1964, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6888, con efficacia retroattiva al 05/06/2007, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Fermo. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo “quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]” ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario “avere la residenza in Italia [...]”; -----

- esaminata la posizione del dott. Testa Donato, nato a Gaeta (LT) il 03/10/1954, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8420;---

- vista la delibera n. 960 del 20/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Testa Donato è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2012, 2013 e 2014;-----

- considerato che alla data attuale il dott. Testa Donato risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2012 alla data odierna;-----

- vista la nota prot. n. 2575 del 23/03/2017 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) attesta che il dott. Testa Donato è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) a far data dal 21/03/2016 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Testa Donato determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*";-----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)-----
-----delibera (n. 428-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Testa Donato, nato a Gaeta (LT) il 03/10/1954, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8420, con efficacia retroattiva al 21/03/2016, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT).-----
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo "*quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]*" ;-----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario "*avere la residenza in Italia [...]*"; -----

- esaminata la posizione del dott. Vescovi Roberto, nato a Colonna (RM) il 19/12/1934, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2052;---

- vista la delibera n. 368 del 27/06/2008 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo d'iscrizione dovuto all'Ordine, il dott. Vescovi Roberto è stato sospeso dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2000, 2001 e 2006;-----

- considerato che alla data attuale il dott. Vescovi Roberto risulta moroso anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritto di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2000 al 2001 e dal 2006 alla data odierna; -----

- vista la nota prot. n. 5587 del 09/06/2016 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Colonna attesta che il dott. Vescovi Roberto è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Colonna a far data dal 21/05/2013 per irreperibilità accertata; -----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dott. Vescovi Roberto determina il venir meno di una delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*" ; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 429-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vescovi Roberto, nato a Colonna (RM) il 19/12/1934, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2052, con efficacia retroattiva al 21/05/2013, data dalla dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Colonna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -----

- Vista la delibera n. 381 del 10/07/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Del Torre Stefania, nata a Udine il giorno 08/06/1974, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia n. 61 del 11/09/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Del Torre Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 430-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Del Torre Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 11/09/2017, data di iscrizione della dottoressa Del Torre Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone

comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 13/07/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Bonano Andrea, nata a Roma il giorno 01/10/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6009 dal 21/04/2009, residente in omissis;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 431-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Bonano Andrea, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata del 21/04/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Mileo Lidia Melania, nata a Polla (SA) il giorno 29/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 292 dal 26/04/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 17/01/2011, residente in omissis;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 432-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Mileo Lidia Melania, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti",

in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata del 13/07/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ricciardi Concetta, nata a Lauria (PZ) il giorno 06/06/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 348 dal 28/03/2008, residente in omissis;-----

c con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 433-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Ricciardi Concetta, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il

Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “*Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B*”;

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”;

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria n. 99 del 07/04/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all’Ordine della Regione Lazio della dottoressa Rovito Loredana, nata a Vibo Valentia il giorno 17/11/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 951 dal 07/04/2006, residente in omissis;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)

delibera (n. 434-17)

per i motivi di cui in premessa:

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Rovito Loredana, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto"; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 03/07/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Tomassetti Alessandra, nata a Roma il giorno 11/05/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1165 dal 18/12/2008, domiciliata in Roma, C.F. TMSLSN77E51H501C;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 435-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Tomassetti Alessandra, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna presentata dalla dottoressa Adamo Tiziana, nata a Cagliari il giorno 02/04/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12949 dal 18/05/2005, residente in omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Adamo Tiziana a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 436-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Adamo Tiziana, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]"; -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Bobbioni Maria Pia, nata a Milano il giorno 22/06/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n. 8307 dal 25/06/1999, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con delibera del 18/02/2000, residente in omissis; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bobbioni Maria Pia a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n.437 -17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bobbioni Maria Pia, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Campanelli Corinna, nata a Bari il giorno

07/08/1986, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 20551 dal 26/05/2014, residente in omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Campanelli Corinna a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 438-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Campanelli Corinna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia presentata dalla dottoressa Caprasecca Brunetta, nata a Roma il giorno 16/04/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 32 L. 56/89) con il n. 643 dal 08/11/1990, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con delibera del 23/06/1996, residente in omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Caprasecca Brunetta a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 439-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Caprasecca Brunetta, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,

delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Carciati Giusy, nata a Ravenna il giorno 04/12/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n. 8624 dal 30/07/1999, domiciliata in Porto Fuori (RA), C.F. CRCGSY59T44H199Z;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Carciati Giusy a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 440-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Carciati Giusy, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai

precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]"; -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria presentata dalla dottoressa D'Angelo Maria Gabriella, nata a Lanciano (CH) il giorno 14/11/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11580 dal 12/02/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 15/11/2010, residente in omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa D'Angelo Maria Gabriella a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 441-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa D'Angelo Maria Gabriella, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Monittola Rita Chiara, nata a Copertino (LE) il giorno 24/04/1985, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17894 dal 29/03/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 16/03/2015, residente in omissis; ----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Monittola Rita Chiara a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 442-17)-----
per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Monittola Rita Chiara, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
- Il Consiglio-----
- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----

- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria presentata dalla dottoressa Pacenza Maria Rosaria, nata a Rossano (CS) il giorno 05/10/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14564 dal 18/01/2007, residente in omissis;-

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pacenza Maria Rosaria a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 443-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pacenza Maria Rosaria, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Viola Clelia, nata a Benevento il giorno 08/09/1986, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19591 dal 26/11/2012, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 23/05/2016, residente in omissis;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Viola Clelia a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 444-17)-----
per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Viola Clelia, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto

Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:-----

1. Cappellini Silvia, nata a Tivoli (Rm) il 04/05/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19773, ha conseguito in data 18/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE;-----
2. Celestini Silvia, nata a Viterbo il 29/03/1977 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13165, ha conseguito in data 18/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);-----
3. Coccia Michele, nato a Viterbo il 12/06/1981 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16981, ha conseguito in data 06/12/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003);-----

4. Corso Rita, nata a Roma il 16/02/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20193, ha conseguito in data 23/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998);-----
5. D'Aietti Mariangela, nata a Anzio (Rm) il 24/05/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18526, ha conseguito in data 18/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; -----
6. Di Corpo Federica, nata a Massafra (Ta) il 31/03/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16290, ha conseguito in data 14/03/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-----
7. Fabbri Federica, nata a Roma il 25/08/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19786, ha conseguito in data 04/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
8. Farina Patrizia, nata a Policoro (Mt) il 25/09/1979 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18608, ha conseguito in data 17/12/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso Sapienza – Università di Roma; -----
9. Florio Anna, nata a Foggia il 23/07/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19019, ha conseguito in data 04/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
10. Gambino Gaetano, nato a Agrigento il 23/08/1976 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14761, ha conseguito in data 11/02/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICUMANITAS;-----

11. Gaudini Martina, nata a Roma il 21/09/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18614, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
12. Giorno Chiara, nata a Roma il 12/02/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19969, ha conseguito in data 18/11/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001);-----
13. Giurlando Elena, nata a Messina il 24/08/1976 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19538, ha conseguito in data 23/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998); -----
14. Graceffa Davide, nato a Livorno il 14/08/1979 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17252, ha conseguito in data 06/06/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
15. Gregori Silvia, nata a Rieti il 11/12/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19147, ha conseguito in data 04/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
16. Letizia Alessandra, nata a Lecce il 16/03/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19934, ha conseguito in data 07/04/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA (D.D. 23/07/2004);-----
17. Maccocchi Marzia, nata a Sora (Fr) il 29/12/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20619, ha conseguito in data 16/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005); -----
18. Marrocco Giuseppe, nato a Fondi (Lt) il 19/03/1980 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19034, ha conseguito in data

- 02/02/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPRA ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOT. COGNITIVA POST RAZIONALISTA (D.D. 20/03/2002);-----
19. Monfregola Rosaria, nata a Napoli il 08/10/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18765, ha conseguito in data 27/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002);-----
20. Pazzelli Valentina, nata a Roma il 24/05/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16857, ha conseguito in data 21/11/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE; -----
21. Placentino Maria, nata a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 24/10/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12170, ha conseguito in data 21/06/2008 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS; -----
22. Placidi Roberta, nata a Roma il 27/08/1973 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11205, ha conseguito in data 04/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);
23. Sandroni Michela, nata a Orbetello (Gr) il 02/09/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19185, ha conseguito in data 18/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso "PERFORMAT" CASCINA - PI (D.M. 12/10/2007);-----
24. Sarubbo Maria, nata a Cassano allo Ionio (Cs) il 19/11/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14727, ha conseguito in data 30/01/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007) ; -----
25. Scampoli Alessandra, nata a Vasto (Ch) il 02/11/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18782, ha conseguito in data

- 14/12/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI
- ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
26. Silipigni Fortunata Immacolata, nata a Seminara (Rc) il 07/12/1965 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 7693, ha conseguito in data 12/04/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998) ;-----
27. Simonetti Francesca, nata a Roma il 23/12/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18489, ha conseguito in data 03/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000) ;-----
28. Taddei Giuliana, nata a Soriano nel Cimino (Vt) il 31/01/1976 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12466, ha conseguito in data 18/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; -----
29. Tramaglino Rossella, nata a Castrovillari (Cs) il 07/01/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19622, ha conseguito in data 23/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011);-----
30. Valentino Annachiara, nata a Salerno il 12/01/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15944, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIM - SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E MUSICOTERAPIA (D.D. 16/06/2003); -----
31. Vieceli Carlotta, nata a Lugano (Svizzera) il 15/04/1976 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14453, ha conseguito in data 05/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIAB - SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998);-----

32. Viscosi Angela, nata a Caserta il 03/10/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18841, ha conseguito in data 16/05/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); - con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 445-17)-----
per i motivi di cui in premessa:-----
di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 10 luglio 2017 -----

Il Presidente pone a votazione l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 10.07.2017. Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, Senes, Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (La Prova, Mancini). -----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,

delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista l'istanza di Nulla osta al trasferimento del dottore Di Girolamo Daniele;-----

- preso atto che la domanda di trasferimento presentata dal dottore Daniele Di Girolamo presenta carattere di urgenza (prot. n. 5329 del 11/07/2017);----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 45/17, con la quale si è proceduto al Nulla osta al trasferimento del dottore Di Girolamo Daniele dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 446-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 45/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto.-----

Delibera Presidenziale n. 45 del 11/07/2017

Oggetto: Nulla osta al trasferimento del dottore Di Girolamo Daniele dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dal dottore Di Girolamo Daniele, nato a Napoli il giorno 01/10/1966, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 5401 dal 24/06/1994, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 19/01/1998, residente in Modena, C.F. DGRDNL66R01F839;-----
- Rilevata la conformità della posizione del dottore Di Girolamo Daniele a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----
- preso atto che la domanda di trasferimento presentata dal dottore Daniele Di Girolamo presenta carattere di urgenza (prot. n. 5329 del 11/07/2017);----
- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1 il Nulla Osta al trasferimento del dottore Di Girolamo Daniele, sopra generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto

Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare. -----

Il Presidente-----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al Consiglio "...promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti..."; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 47/17, con la quale è stata approvata l'organizzazione dell'iniziativa "Fiera dei gdl" al fine di consentire ai componenti dei Gruppi di Lavoro, fin qui attivati dall'Ordine, di poter usufruire di uno spazio di confronto e analisi dei progetti professionali intrapresi;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con 11 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) -----

-----delibera (n. 447-17) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 47/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 47 del 24/07/2017 -----

Oggetto: Fiera GDL 24/10/2017 -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, -----

Dott. Nicola Piccinini -----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al Consiglio "...promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti...";-----

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----

- Vista le deliberazioni consiliari con le quali sono stati attivati i Gruppi di Lavoro "Psicologia Forense", "Psicologia domiciliare", "Psicologia perinatale", "Psicologia e Scuola", "Rischio Stress Lavoro Correlato", "Cure palliative e terapia del dolore", "Formazione e qualità in psicoterapia", "Psicologia e Welfare", "Psicologia dello Sport", "Violenza nelle relazioni intime", "Psicologia e Alimentazione", "Psicologia del Lavoro", "Psicologia Sostenibile";-----

- Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di un'iniziativa al fine di consentire ai componenti dei Gruppi di Lavoro, fin qui attivati dall'Ordine, di poter usufruire di uno spazio di confronto e analisi dei progetti professionali intrapresi;-----

- Atteso che la presente iniziativa possa assumere una valenza di indubbia rilevanza per l'ottimizzazione delle attività in capo ai singoli gruppi di lavoro dell'Ordine;-----

- Rilevata l'opportunità di organizzare il suddetto evento in data 24 ottobre p.v. presso i locali di "The hub";-----

- Rilevata all'altresì, l'esigenza di poter deliberare quanto prima tale iniziativa al fine di poter prenotare i locali "The hub", siti in Roma, viale dello scalo San Lorenzo 67 ;-----

- Rilevata la necessità e l'urgenza di procedere alla prenotazione dei suddetti locali al fine di garantirsi un netto risparmio economico rispetto a quelli mediamente praticati per l'utilizzo di simili immobili;-----

- Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa per l'attivazione della suddetta iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00);-----
delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

- di approvare l'organizzazione dell'iniziativa "Fiera dei gdl" al fine di consentire ai componenti dei Gruppi di Lavoro, fin qui attivati dall'Ordine, di poter usufruire di uno spazio di confronto e analisi dei progetti professionali intrapresi;-----

- di prevedere l'organizzazione dell'evento presso i locali "The Hub" siti in Roma, viale dello scalo San Lorenzo 67;-----

- di stabilire quale limite massimo di spesa per l'attivazione della suddetta iniziativa la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).-----

- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare. -----

Il Presidente -----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 52/17, con la quale si è disposta l'annotazione come psicoterapeuta dai seguenti dottori:-----

33. Alberti Fabiana, nata a Marsicovetere (Pz) il 09/08/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19206;-----
34. Antonini Chiara, nata a Rho (Mi) il 12/12/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19759;-----
35. Berruti Valentina, nata a Roma il 25/02/1974 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11858;-----
36. Borello Amelia, nata a Vibo Valentia il 02/01/1974 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.14166;-----
37. Bruni Francesca, nata a Jesi (An) il 11/03/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20209;-----
38. Capasso Anna, nata a Fermo (Ap) il 07/10/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19500;-----
39. Caucci Giorgia, nata a Roma il 17/07/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19452;-----
40. Cochi Sabrina, nata a Roma il 23/05/1968 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11810;-----
41. Di Benedetto Sabrina, nata a Campobasso il 27/05/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20223;-----
42. Di Fazio Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 01/07/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17831;-----
43. Di Pietro Tania, nata a Messina il 14/03/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18189;-----
44. Di Rago Valentina, nata a Bergheim (Germania) il 08/12/1987 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19785;-----
45. Falletta Caravasso Chiara, nata a Roma il 01/10/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19787;-----
46. Frascari Diotallevi Martina, nata a Roma il 01/02/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18611;-----

47. Galiano Michele, nato a Taranto il 30/01/1979 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 14984; -----
48. Iorio Carmela, nata a Battipaglia (Sa) il 13/03/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19803; -----
49. La Torre Francesca Romana, nata a Vibo Valentia il 23/07/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19653; -----
50. Lattanzi Massimo, nato a Alcamo (Tp) il 17/10/1963 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10029; -----
51. Lembo Teresa, nata a Agropoli (Sa) il 21/08/1977 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10538; -----
52. Liotta Alessandra, nata a La Maddalena (Ss) il 29/07/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19440; -----
53. Luciani Alessio, nato a Roma il 11/11/1976 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14712; -----
54. Martongelli Tiziana, nata a Napoli il 05/04/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13722; -----
55. Moreschini Alessandra, nata a Roma il 27/09/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19821; -----
56. Mulieddo Marzia, nata a Catanzaro il 17/03/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19540; -----
57. Palumbo Daniela, nata a Foggia il 04/03/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17666; -----
58. Pellegrino Valentina, nata a Roma il 06/06/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17032;
59. Piccini Elena, nata a Roma il 23/01/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19048; -----
60. Pisani Anna Marcella, nata a Lagonegro ((Pz) il 29/03/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15215; -----
61. Poli Sandra, nata a Empoli (Fi) il 17/10/1966 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14211; -----

62. Porcelli Marzia, nata a Palermo il 16/05/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19373; -----
63. Pulicari Mirco, nato a Roma il 09/03/1982 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19740; -----
64. Roberti Francesca, nata a Roma il 21/07/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20287; -----
65. Romano Anna, nata a Roma il 03/03/1967 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18318; -----
66. Salvatori Daniele, nato a Genzano di Roma (Rm) il 15/12/1981 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16223; -----
67. Sangineto Francesca, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 03/12/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19673; -----
68. Santi Chiara, nata a Roma il 11/08/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17720; -----
69. Saponaro Ilaria, nata a Scorrano (Le) il 16/02/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19249; -----
70. Sarandrea Erika, nata a Roma il 28/11/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19319; -----
71. Silvagni Federica, nata a Marino (Rm) il 05/07/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18684; -----
72. Spada Livia Teresa nata a Novoli (Le) il 30/08/1960 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19416; -----
73. Tozzi Marianna, nata a Tivoli (Rm) il 06/12/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18790; -----
74. Valentini Beatrice, nata a Roma il 08/04/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17065; -----
- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 448 -17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 52/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 52 del 09/08/2017 -----

Oggetto: Annotazioni come psicoterapeuta nell'Albo degli Psicologi del Lazio-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "*cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni*"; -----

- visto, altresì, l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "*L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica*";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni*";

- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*", in particolare, il capo X "*Professione di psicologo*", art. 50 comma V, ai sensi

del quale *“Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”*;-----

- vista la domanda di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi del Lazio, presentata dai seguenti soggetti:-----

1. Alberti Fabiana, nata a Marsicovetere (Pz) il 09/08/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19206, ha conseguito in data 11/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-----
2. Antonini Chiara, nata a Rho (Mi) il 12/12/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19759, ha conseguito in data 07/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000); -----
3. Berruti Valentina, nata a Roma il 25/02/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11858, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
4. Borello Amelia, nata a Vibo Valentia il 02/01/1974 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.14166, ha conseguito in data 18/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE; -----
5. Bruni Francesca, nata a Jesi (An) il 11/03/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20209, ha conseguito in data 12/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
6. Capasso Anna, nata a Fermo (Ap) il 07/10/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19500, ha conseguito in data

- 12/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI
- ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;
7. Caucci Giorgia, nata a Roma il 17/07/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19452, ha conseguito in data 31/01/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000); -----
 8. Cochi Sabrina, nata a Roma il 23/05/1968 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11810, ha conseguito in data 18/06/2016 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIFAB - IST.ITALIANO ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998);-----
 9. Di Benedetto Sabrina, nata a Campobasso il 27/05/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20223, ha conseguito in data 20/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
 10. Di Fazio Alessandra, nata a Fondi (Lt) il 01/07/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17831, ha conseguito in data 11/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994) ;-----
 11. Di Pietro Tania, nata a Messina il 14/03/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18189, ha conseguito in data 09/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993);-----
 12. Di Rago Valentina, nata a Bergheim (Germania) il 08/12/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19785, ha conseguito in data 07/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000);-----

13. Falletta Caravasso Chiara, nata a Roma il 01/10/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19787, ha conseguito in data 27/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002);-----
14. Frascari Diotallevi Martina, nata a Roma il 01/02/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18611, ha conseguito in data 05/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
15. Galiano Michele, nato a Taranto il 30/01/1979 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 14984, ha conseguito in data 23/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994);-----
16. Iorio Carmela, nata a Battipaglia (Sa) il 13/03/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19803, ha conseguito in data 03/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000);-----
17. La Torre Francesca Romana, nata a Vibo Valentia il 23/07/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19653, ha conseguito in data 03/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000);-----
18. Lattanzi Massimo, nato a Alcamo (Tp) il 17/10/1963 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10029, ha conseguito in data 05/04/2007 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);-----
19. Lembo Teresa, nata a Agropoli (Sa) il 21/08/1977 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10538, ha conseguito in data 04/12/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso

AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN ANALISI
TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-----

20. Liotta Alessandra, nata a La Maddalena (Ss) il 29/07/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19440, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
21. Luciani Alessio, nato a Roma il 11/11/1976 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14712, ha conseguito in data 08/07/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
22. Martongelli Tiziana, nata a Napoli il 05/04/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13722, ha conseguito in data 31/01/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-----
23. Moreschini Alessandra, nata a Roma il 27/09/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19821, ha conseguito in data 26/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
24. Mulieddo Marzia, nata a Catanzaro il 17/03/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19540, ha conseguito in data 12/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
25. Palumbo Daniela, nata a Foggia il 04/03/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17666, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
26. Pellegrino Valentina, nata a Roma il 06/06/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17032, ha conseguito in data

- 02/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003);-----
27. Piccini Elena, nata a Roma il 23/01/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19048, ha conseguito in data 20/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
28. Pisani Anna Marcella, nata a Lagonegro ((Pz) il 29/03/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15215, ha conseguito in data 30/05/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003);-----
29. Poli Sandra, nata a Empoli (Fi) il 17/10/1966 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14211, ha conseguito in data 23/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011);-----
30. Porcelli Marzia, nata a Palermo il 16/05/1986 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19373, ha conseguito in data 20/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
31. Pulicari Mirco, nato a Roma il 09/03/1982 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19740, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
32. Roberti Francesca, nata a Roma il 21/07/1987 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20287, ha conseguito in data 05/05/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007);-----
33. Romano Anna, nata a Roma il 03/03/1967 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18318, ha conseguito in data 20/05/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIPRE -

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE
(D.D. 29/01/2001);-----

34. Salvatori Daniele, nato a Genzano di Roma (Rm) il 15/12/1981 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16223, ha conseguito in data 17/12/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA;-----
35. Sangineto Francesca, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 03/12/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19673, ha conseguito in data 07/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000);-----
36. Santi Chiara, nata a Roma il 11/08/1985 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17720, ha conseguito in data 22/01/2016 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC - UPS;-----
37. Saponaro Ilaria, nata a Scorrano (Le) il 16/02/1984 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19249, ha conseguito in data 12/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
38. Sarandrea Erika, nata a Roma il 28/11/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19319, ha conseguito in data 03/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000);-----
39. Silvagni Federica, nata a Marino (Rm) il 05/07/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18684, ha conseguito in data 21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----

40. Spada Livia Teresa nata a Novoli (Le) il 30/08/1960 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19416, ha conseguito in data 12/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----
41. Tozzi Marianna, nata a Tivoli (Rm) il 06/12/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18790, ha conseguito in data 05/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA;-----
42. Valentini Beatrice, nata a Roma il 08/04/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17065, ha conseguito in data 05/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;-----

vista la documentazione prodotta dai dottori suindicati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; -----

- ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'annotazione come psicoterapeuta dei soggetti su indicati; -----

- preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere all'annotazione degli iscritti sopra generalizzati;-----

- ravvisate, dunque, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicate istanze;

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1- di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati;-----

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente-----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 55/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A - della dott.ssa Casal Margarita Ramona, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19/11/1940, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 953 dal 08/11/1990;;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 449-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 55/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Casal Margarita Ramona-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5416 del 14/07/2017) presentata dalla dott.ssa Casal Margarita Ramona, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19/11/1940, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 953 dal 08/11/1990;-----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1- di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dottoressa Casal Margarita Ramona, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19/11/1940; ----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio; -----

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di

competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 56/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A - della dott.ssa Davy Marisa, nata a Alessandria il 18/09/1930, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 486 dal 08/11/1990;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 450-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 56/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 56 del 09/08/2017-----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Davy Marisa -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto” e l'art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”;

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- Tenuto conto che dalla verifica anagrafica (prot. n. 4552 del 07/06/2017), Omissis;

- vista la documentazione omissis (identificata con prot. n. 5854 del 08/08/2017);

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la Sez. A la dott.ssa Davy Marisa, nato a Alessandria il 18/09/1930, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2016;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine del Lazio,

dott. Nicola Piccinini

Il Consiglio

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----
- visto l’art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall’Albo [...]nei casi di rinuncia dell’iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’Albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; -----
- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 57/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A - della dott.ssa Leonardi Stefania, nata a Roma il 25/12/1951, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5333 dal 11/03/1994;-----
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
- delibera (n. 451-17)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- di ratificare la delibera presidenziale n. 57/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 57 del 09/08/2017-----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa
Leonardi Stefania-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di
Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi
di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del
Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e
in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 5371 del 12/07/2017) presentata dalla
dott.ssa Leonardi Stefania, nata a Roma il 25/12/1951, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5333 dal 11/03/1994;-----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18
settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di
rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra
richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----
delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Leonardi Stefania, nata a Roma il 25/12/1951;-----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio; -----

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. -----

Il Presidente dell'Ordine del Lazio -----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di

competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 58/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – del dott. Merolli Alessandro, nato a Roma il 26/11/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9992 dal 17/12/2001;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 452-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 58/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 58 del 09/08/2017 -----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Merolli Alessandro -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "*cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni*"; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "*Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto*" e l'art. 15, in base al quale "*Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio*";-----

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5617 del 24/07/2017) presentata dal dott. Merolli Alessandro, nato a Roma il 26/11/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9992 dal 17/12/2001;-----
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritto al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

- 1- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, il dott. Merolli Alessandro, nata a Roma il 26/11/1971;-----
- 2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio; -----
- 3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. -----

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine del Lazio,-----
dott. Nicola Piccinini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l’art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall’Albo [...]nei casi di rinuncia dell’iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’Albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 59/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – della dott.ssa Mostardi Giuseppina, nata a Roma il 01/11/1950, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2957 dal 08/11/1990;-----

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 453-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 59/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 59 del 09/08/2017-----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Mostardi Giuseppina -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5824 del 04/08/2017) presentata dalla dott.ssa Mostardi Giuseppina, nata a Roma il 01/11/1950, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2957 dal 08/11/1990;-----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Mostardi Giuseppina, nata a Roma il 01/11/1950;-----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio; -----

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di

competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 60/17, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – dalla dott.ssa Trovato Beatrice, nata a Roma il 21/12/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4080 dal 18/12/1993;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 454-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 60/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 60 del 09/08/2017-----

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Trovato Beatrice-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio“;

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5510 del 19/07/2017) presentata dalla dott.ssa Trovato Beatrice, nata a Roma il 21/12/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4080 dal 18/12/1993;-----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Trovato Beatrice, nata a Roma il 21/12/1965; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio; -----

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----
- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 61/17, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio del dottore Buonomo Lucio; -----
- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
- delibera (n. 455-17)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- di ratificare la delibera presidenziale n. 61/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----
- Delibera Presidenziale n. 61 del 09/08/2017-----
- Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Buonomo Lucio -----
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
- dott. Nicola Piccinini -----
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Vista la delibera n. 330 del 12/06/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell’iscrizione del dottore Buonomo Lucio, nato a Salerno il giorno 27/07/1958, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania n. 3181 del 20/07/2017, concernente l’iscrizione per trasferimento del dottore Buonomo Lucio all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, ricevuta dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritto al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio del dottore Buonomo Lucio, sopra generalizzato.-----

La suddetta cancellazione decorre dal giorno 20/07/2017, data di iscrizione del dottore all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione; -----

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 62/17, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio del dottore Marazzi Moreno; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 456-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 62/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 62 del 09/08/2017 -----

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Marazzi Moreno-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "*cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni*"; -----

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni*";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "*Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale*";-----

- Vista la delibera n. 248 del 10/04/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottore Marazzi Moreno, nato a Civitavecchia (Rm) il giorno 30/10/1981, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria del 11/07/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Marazzi Moreno all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; --

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, ricevuta dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; ----- delibera-----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio del dottore Marazzi Moreno, sopra generalizzato.-----

La suddetta cancellazione decorre dal giorno 11/07/2017, data di iscrizione del dottore all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessato, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione; -----

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 63/17, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Nizzi Sara; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 457-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 63/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Nizzi Sara-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di

competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale“;-----

- Vista la delibera n. 249 del 10/04/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Nizzi Sara, nata a Foligno (PG) il giorno 30/11/1981, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria del 11/07/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Nizzi Sara all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria;-----

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, ricevuta dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; -----

Delibera -----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Nizzi Sara, sopra generalizzato.-----

La suddetta cancellazione decorre dal giorno 11/07/2017, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione; -----

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente dell'Ordine -----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 64/17, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pierri Rossana; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 458-17) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 64/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 64 del 09/08/2017-----

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Pierri Rossana -----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
dott. Nicola Piccinini -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----
- Vista la delibera n. 331 del 12/06/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pierri Rossana, nata a Napoli il giorno 26/03/1978, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----
- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 215 del 06/07/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Pierri Rossana all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----
- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, ricevuta dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; -----

Delibera -----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pierri Rossana, sopra generalizzato. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 06/07/2017, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione; -----

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente dell'Ordine -----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 65/17, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Villani Rosa Monica;-----

- Accertate e riconoscete l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 459-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 65/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 65 del 09/08/2017 -----

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Villani Rosa Monica-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "*cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni*"; -----

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "*Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni*";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "*Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale*";-----

- Vista la delibera n. 382 del 10/07/2017 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Villani Rosa Monica, nata a Neuchatel (Svizzera) il giorno 21/06/1968, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 232 del 20/07/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Villani Rosa Monica all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, ricevuta dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata; -----

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; -----
Delibera -----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Villani Rosa Monica, sopra generalizzata.-----

La suddetta cancellazione decorre dal giorno 20/07/2017, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione; -----

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente dell'Ordine -----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

-Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Visto l’art. 3 della L. 56/89 ai sensi del quale “l’esercizio della attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti [...]”;-----

- Visto l’art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001 ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.”; -----

- Visto quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che con la sentenza 15/12/2009 n. 7908 ha stabilito che l’iscritto all’albo degli psicologi ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 34 della legge n. 56/89, non avrebbe diritto in ogni caso ad essere ammesso alla suddetta scuola di specializzazione, in quanto privo delle previste lauree (o in psicologia o in medicina e chirurgia), in applicazione appunto dell’art. 3 della stessa legge n. 56/89, la quale in relazione all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta richiede “una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali”; norma disposta in quest’ultima – recepita nel Regolamento recante norme per il riconoscimento delle scuole di specializzazione in psicoterapia (di cui al D.M. n. 509/1998) – che ha riservato l’ammissione alle scuole in questione solamente ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai relativi albi.”;-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 66/17, con la quale si è disposto di rigettare l’istanza di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi del Lazio presentata dal dott. Omissis; -----

- Accertate e riconoscete l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Laselva, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----
-----delibera (n. 460-17)-----
per i motivi di cui in premessa:-----
- di ratificare la delibera presidenziale n. 66/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----
Delibera Presidenziale n. 66 del 01/09/2017-----
Oggetto: Rigetto Domanda di annotazioni come psicoterapeuta nell'Albo degli Psicologi del Lazio – dott. Omissis. -----
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
dott. Nicola Piccinini-----
- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- Visto l'art. 3 della L. 56/89 ai sensi del quale "l'esercizio della attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti [...]";-----
- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001 ai sensi del quale "Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56."; -----
- Visto quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che con la sentenza 15/12/2009 n. 7908 ha stabilito che l'iscritto all'albo degli psicologi ai sensi

dell'art. 32 o dell'art. 34 della legge n. 56/89, non avrebbe diritto in ogni caso ad essere ammesso alla suddetta scuola di specializzazione, in quanto privo delle previste lauree (o in psicologia o in medicina e chirurgia), in applicazione appunto dell'art. 3 della stessa legge n. 56/89, la quale in relazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta richiede "una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali"; norma disposizione quest'ultima – recepita nel Regolamento recante norme per il riconoscimento delle scuole di specializzazione in psicoterapia (di cui al D.M. n. 509/1998) – che ha riservato l'ammissione alle scuole in questione solamente ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia iscritti ai relativi albi.";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista la domanda di annotazione come psicoterapeuta, prot. n. 4645 del 09/06/2017, presentata dal dott. Omissis ai sensi dell'art. 3 della L. 56/89; ----

- Considerato che nella domanda di annotazione il Omissis dichiara di essere in possesso del diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Individuale e di Gruppo conseguito presso l'Istituto S.F.P.I.D.S.R.L. (riconosciuto dal M.I.U.R. con D.M. del 02/08/2011) in data 29/10/2016;-----

- Considerato che il dott. Omissis è stato ed è attualmente iscritto alla Sez. A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Omissis, ai sensi dell'art. 34 della L. 56/89 e che lo stesso risulta laureato in Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma;-----

- Considerato che in base alla normativa vigente gli iscritti all'Albo degli Psicologi ex artt. 32 o 34 della L. 56/89 non in possesso della laurea in Psicologia, non possono iscriversi alle scuole di specializzazione in Psicoterapia di cui all'art. 3 della stessa legge;-----
- Vista la richiesta di parere inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. 5201 del 05/07/2017) in ordine alla posizione da assumere sull'istanza di annotazione come psicoterapeuta presentata dal dott. Omissis;-----
- Vista la nota prot. n. 5202 del 05/07/2017 con cui il dott. Omissis è stato informato della sospensione dei termini di legge per la trattazione della sua domanda di annotazione; -----
- Vista la nota prot. n. 5823 del 04/08/2017 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna Zilli;-----
- Considerato che con la nota su citata il M.I.U.R. ha chiarito che il dott. Omissis, in quanto "laureato in filosofia e iscritto all'albo degli psicologi in virtù di un'altra norma transitoria, ovvero l'art. 34 della medesima legge, non avrebbe potuto essere iscritto ad una scuola di specializzazione in psicoterapia";-----
- Considerato che con la medesima nota il M.I.U.R. dichiara che "il diploma di specializzazione rilasciato dalla scuola si ritiene che sia un titolo privo di ogni valore legale in quanto carente a monte di un requisito indispensabile, ovvero la specifica laurea prevista dalla legge.";-----
- Preso atto che la prima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 18 settembre 2017; -----
- Ritenuto necessario procedere nei termini di legge in merito alla domanda di annotazione presentata dal dott. Omissis;-----
- Ravvisata, dunque, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

1- di rigettare l'istanza di annotazione come psicoterapeuta nell'Albo degli Psicologi del Lazio presentata dal dott. Omissis;-----

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. -----

Il Presidente-----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*"; -----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "*designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale*"; -----

- Visto l'art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale "*La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità*"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 67/17, con la quale si è disposto di designare i dottori Anna Maria Giannini, Rosa Maria Paniccia, Valeria La Via, Mario Bertini quali componenti del Comitato dei Saggi dell'iniziativa Expert Meeting; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con 11 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Langher, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) -----

-----delibera (n. 461-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 67/17, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Delibera Presidenziale n. 67 del 29/08/2017 -----

Oggetto: Designazione Comitato dei Saggi – iniziativa Expert Meeting ---

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott. Nicola Piccinini, -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”; -----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “*designare a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale*”; -----

- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; -----

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “*promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti*”;-----

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;-----

- Vista la Proposta di Expert Meeting su “Il mandato sociale e professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e riservate”, accolta dal Consiglio con deliberazione n. 290 dell’08/05/2017;-----

- Preso atto che la Proposta di strutturazione dell’Expert Meeting è finalizzata a definire Atti e Funzioni, tipiche e riservate, della professione di psicologo in Italia, al fine di favorire l'allineamento tra i percorsi formativi

professionalizzanti universitari di Psicologia, quelli formativi post-universitari (e non solo di Psicoterapia) e le reali domande di Salute e Benessere che arrivano da individui, gruppi, organizzazioni e comunità sociali, nonché di ri-definire l'incontro tra domande e offerte all'interno di attuali contenitori semantici propri dell'Art.1;-----

- Rilevato, in particolare, che il progetto prevede la costituzione dei seguenti Organi dell'expert meeting: - Comitato Organizzatore (composto da 5 membri, compreso il coordinatore Presidente OPLazio), Comitato dei Saggi (composto da 3 membri di grande seniority, compreso il coordinatore VicePresidente OPLazio), Panel di Esperti, Rete delle Committenze, prevedendo un budget massimo di 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per la realizzazione dell'iniziativa; -----

- considerato che con la stessa deliberazione consigliare si è autorizzato il Presidente alla definizione di dettaglio dell'iniziativa, alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al Progetto;-----

- Vista la delibera presidenziale n. 37bis del 15 maggio 2017, con la quale sono stati nominati i componenti del Comitato Organizzatore, nelle persone di Nicola Piccinini, in qualità di coordinatore, Alessandro Lombardo, Luca Pierucci, Felice Damiano Torricelli e Pietro Stampa;-----

- Considerato che il Comitato stesso ha, tra le sue attribuzioni, l'individuazione dei componenti del Comitato dei Saggi;-----

- Preso atto dell'esigenza, espressa dal suddetto Comitato, di ampliare il numero dei "Saggi", da 3 a 5, nominando i seguenti soggetti: -----

- Anna Maria Giannini;-----

- Rosa Maria Paniccia; -----

- Valeria La Via;-----

- Mario Bertini;-----

- Considerato che il Vicepresidente Stampa rivestirà all'interno del Comitato il ruolo di coordinatore, come da deliberazione n. 290/2017;-----

- dettagliati di seguito i compiti affidati al Comitato dei Saggi: -----

- certificare la bontà e caratura scientifica e culturale dell'intera impalcatura;-----
- collaborare con il Comitato Organizzatore nella formulazione delle domande;-----
- collaborare con il Comitato Organizzatore nell'individuazione degli esperti;-----
- collaborare con il Comitato Organizzatore nell'organizzare la sintesi di restituzione e chiusura;-----

- Preso atto della necessità ed urgenza di nominare il detto Comitato al fine di proseguire il percorso già intrapreso nel rispetto delle tempistiche;-----

- Ritenuto di riconoscere ai componenti, ad esclusione del coordinatore, per un numero di 3 incontri, un gettone di presenza, per ogni riunione, di € 200,00 (duecento/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; -----

delibera-----

Per i motivi di cui in premessa:-----

- di designare i dottori Anna Maria Giannini, Rosa Maria Paniccia, Valeria La Via, Mario Bertini quali componenti del Comitato dei Saggi dell'iniziativa Expert Meeting. -----

Il Comitato dei Saggi sarà così composto: -----

- Pietro Stampa coordinatore-----
- Anna Maria Giannini;-----
- Rosa Maria Paniccia; -----
- Valeria La Via;-----
- Mario Bertini. -----

I compiti del Comitato dei Saggi saranno i seguenti: -----

- certificare la bontà e caratura scientifica e culturale dell'intera impalcatura;-----
- collaborare con il Comitato Organizzatore nella formulazione delle domande;-----
- collaborare con il Comitato Organizzatore nell'individuazione degli esperti;-----

- collaborare con il Comitato Organizzatore nell'organizzare la sintesi di restituzione e chiusura;-----
- di riconoscere ai componenti, ad esclusione del coordinatore, per un numero di 3 incontri, un gettone di presenza, per ogni riunione, di € 200,00 (duecento/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.-----
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione consigliare utile.-----

Il Presidente-----
 Dott. Nicola Piccinini-----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione in merito a procedimento disciplinare R.G. n. 2015 011 -----

Alle ore 11:00 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell'istruttoria supplementare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2015 011 a carico della dott.ssa Omissis.-----

Il Consulente legale, dopo avere esposto oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria supplementare, riferisce che la Commissione ha disposto di rimettere nuovamente gli atti al Consiglio per il prosieguo del procedimento disciplinare già avviato con delibera n. 498 del 14/11/2016. ---

Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la segnalazione prot. n. 2744 del 06/03/2015 a firma delle dottoresse Omissis, integrata, su richiesta della Commissione Deontologica, con nota prot. n. 6373 del 12/07/2016;-----

- Vista la propria deliberazione n. 498 del 14/11/2016 di avvio del procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis, a carico della quale assumono rilevanza disciplinare i seguenti addebiti:

- violazione degli artt. 2 e 40 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per Omissis; -----

- violazione degli artt. 2 e 39 del Codice deontologico degli psicologi italiani per Omissis;-----

- violazione degli artt. 2 e 33 del Codice deontologico degli psicologi italiani per Omissis;-----

- vista la propria deliberazione n. 205 del 20/03/2017 con cui ha disposto di rimettere gli atti alla Commissione Deontologica, delegandola allo svolgimento di un'istruttoria supplementare; -----

- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 22/06/2017, concluse le ulteriori indagini, ha disposto di rimettere nuovamente gli atti al Consiglio dell'Ordine per il prosieguo del procedimento disciplinare già avviato;-----

- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, circa l'istruttoria supplementare svolta dalla Commissione Deontologica; -----

- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2015 011; -----

- ritenuto opportuno procedere al rinnovo della convocazione della dott.ssa Omissis; -----

- Con votazione segreta all'unanimità dei/delle presenti sulla proposta di riconvocare la dott.ssa Omissis ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;-----

-----delibera (n. 462-17)-----

a) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare; -----

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza -----

b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.-----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2013 034 -----

Alle ore 11:15 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2013 034. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Antonio Cucino. -----

Il Presidente informa il Consiglio che la notifica della delibera n. 333 del 12/06/2017, avente ad oggetto il rinnovo della convocazione della dott.ssa Omissis dinanzi al Consiglio per la data odierna, unitamente alle precedenti delibere (n. 253 del 23/05/2016, n. 410 del 10/10/2016, n. 153 del 20/02/2017) relative al procedimento disciplinare R.G. 2013 034, è andata a buon fine. -----

Il Consiglio, congedati i consulenti legali del Consiglio e il consigliere della Sez. B, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 11:20 entra la consigliera Velotti.-----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----
- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----
- vista la propria deliberazione n. 253 del 23/05/2016 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata; -----
- vista la propria deliberazione n. 410 del 10/10/2016 di rinnovo della convocazione dell'incolpata, notificata a mezzo ufficiale giudiziario; -----
- vista la propria deliberazione n. 153 del 20/02/2017 di rinnovo della convocazione dell'incolpata, notificata a mezzo ufficiale giudiziario; -----
- vista la propria deliberazione n. 333 del 12/06/2017 di rinnovo della convocazione dell'incolpata, notificata a mezzo posta elettronica certificata;
- considerato che un primo tentativo di convocazione della dott.ssa Omissis è stato esperito e che la notifica della relativa delibera, effettuata mediante ufficiale giudiziario, è stata restituita al mittente con dicitura "atto non ritirato al decimo giorno";-----
- tenuto conto del fatto che la notifica della delibera n. 333 del 12/06/2017, nonché delle precedenti delibere relative al procedimento disciplinare R.G. 2013 034, effettuata a mezzo pec, è andata a buon fine;-----
- preso atto dell'assenza ingiustificata della dott.ssa Omissis, convocata per l'odierna seduta; -----
- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "*si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..*"; -----
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.*";-----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
"[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."; -----

- con 8 voti favorevoli e 5 contrari sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, la
psicologa Omissis, per il primo capo di incolpazione (violazione dell'art. 27
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani Omissis); -----

- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sull'ipotesi di
sanzionare l'incolpata, la psicologa Omissis, per il secondo capo di
incolpazione (violazione dell'art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani Omissis); -----

- con 10 voti favorevoli e 3 contrari sulla irrogazione della sanzione della
censura a carico della psicologa Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett.
b), L. 56/89; -----

-----delibera (n. 463-17)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della
censura nei confronti della psicologa Omissis, ai sensi dell'art. 26, comma
1, lett. b), L. 56/89; -----

b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura e il
deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto
disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 12:05 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e il Cons.
della sez. B, dott. David Pelusi.-----

Alle ore 12:07 il Presidente, preso atto che la dott.ssa Omissis non è ancora
presente presso la sede dell'Ordine, propone di anticipare la trattazione dei

punti 10, 11, 12, 13, 14 e 15 all'o.d.g.. Il Consiglio approva con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2013 007 -

Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione. -----

Alle ore 12:10 esce il Cons. Pelusi. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2013 007 a carico della dott.ssa Omissis. -----

Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare, formula proposta di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Disciplinare. -----

Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la segnalazione prot. n. 1390 del 08/02/2013 a carico della dott.ssa Omissis; -----

- Vista la nota prot. n. 5621 del 10/06/2016 a firma della segnalante, nella quale Omissis; -----

- Considerato che la Commissione Deontologica, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 del Regolamento Disciplinare, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis; -----

- Integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2013 007; -----

- Ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Pietro Stampa; -----

- Considerato che a carico della dott.ssa Omissis assume rilevanza disciplinare il seguente addebito: violazione degli art. 2 e 35 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per Omissis;-----

- Tenuto conto dell'art. 10 del Regolamento disciplinare, in base al quale: "Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio." [...];-----

- con votazione segreta favorevole all'unanimità dei/delle presenti ai sensi degli artt. 7, comma 1, e 10 del Regolamento Disciplinare; -----

-----delibera (n. 464-17)-----

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare:-----

- violazione degli artt. 2 e 35 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per Omissis; -----

b) di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento disciplinare;-----

c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.-----

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari morosi -----

Il Presidente propone di derogare all'obbligo previsto dal III comma, dell'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio

“Votazioni”, ai sensi del quale “*si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..*”

nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio, con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini), accoglie la proposta. -- Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine ai procedimenti disciplinari ex art. 26, comma 2, L. 56/89. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, che procede all’esposizione dei casi.-----

Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all’Ordine il potere disciplinare; -----
- vista la propria deliberazione n. 339 del 12 giugno 2017 di avvio del procedimento disciplinare;-----
- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da parte dei dottori di seguito indicati-----

| Cognome | Nome | R.G. |
|----------------|-------------|-------------|
| Omissis | Omissis | 2017 031 |
| Omissis | Omissis | 2017 032 |
| Omissis | Omissis | 2017 033 |
| Omissis | Omissis | 2017 037 |
| Omissis | Omissis | 2017 039 |
| Omissis | Omissis | 2017 046 |
| Omissis | Omissis | 2017 047 |

| | | |
|---------|---------|----------|
| Omissis | Omissis | 2017 052 |
| Omissis | Omissis | 2017 056 |
| Omissis | Omissis | 2017 072 |
| Omissis | Omissis | 2017 078 |
| Omissis | Omissis | 2017 083 |
| Omissis | Omissis | 2017 084 |
| Omissis | Omissis | 2017 090 |
| Omissis | Omissis | 2017 093 |
| Omissis | Omissis | 2017 099 |
| Omissis | Omissis | 2017 115 |

- tenuto conto che la loro posizione contributiva non è più riconducibile alla fattispecie delineata dall'art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56; -----

- con votazione palese favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) sull'ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare nei confronti dei dottori su elencati-----
-----delibera (n. 465-17)-----

a) di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei dottori di seguito indicati, poiché hanno regolarizzato la loro posizione contributiva: -----

| Cognome | Nome | R.G. |
|----------------|-------------|-------------|
| Omissis | Omissis | 2017 031 |
| Omissis | Omissis | 2017 032 |
| Omissis | Omissis | 2017 033 |
| Omissis | Omissis | 2017 037 |
| Omissis | Omissis | 2017 039 |
| Omissis | Omissis | 2017 046 |

| | | |
|---------|---------|----------|
| Omissis | Omissis | 2017 047 |
| Omissis | Omissis | 2017 052 |
| Omissis | Omissis | 2017 056 |
| Omissis | Omissis | 2017 072 |
| Omissis | Omissis | 2017 078 |
| Omissis | Omissis | 2017 083 |
| Omissis | Omissis | 2017 084 |
| Omissis | Omissis | 2017 090 |
| Omissis | Omissis | 2017 093 |
| Omissis | Omissis | 2017 099 |
| Omissis | Omissis | 2017 115 |

b) di comunicare la presente deliberazione ai soggetti su indicati. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- vista la propria deliberazione n. 339 del 12 giugno 2017 di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis; -----

- preso atto dell'avvenuta cancellazione della dott.ssa Omissis, disposta con delibera n. Omissis del 10/07/2017; -----

- con votazione palese all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) sulla chiusura del procedimento disciplinare avviato nei confronti della dott.ssa Omissis; -----

-----delibera (n. 466-17)-----

a) la chiusura del procedimento disciplinare avviato nei confronti della dott.ssa Omissis a seguito della cancellazione dell'iscritta. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la

professione”, e lett. i), in base al quale il Consiglio “adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27”; -----

- Visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18 febbraio 1989, che attribuiscono all’Ordine il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;-----
- Visto in particolare l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18 febbraio 1989, in base al quale: “[...] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine” ed inoltre “[...] la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; -----
- Visto l’art. 4 comma 1 del Regolamento Disciplinare, in base al quale “il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto nell’albo degli psicologi è promosso d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1 [...]”; -----
- Vista la propria delibera n. 339 del 12/06/2017 con la quale è stato disposto l’avvio di un procedimento nei confronti del dott. Omissis, il cui caso è rubricato al R.G. n. 2017 060, per il mancato versamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2015;-----
- Preso atto che dall’estratto conto dell’Ente risulta che il dott. Omissis ha effettuato il versamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2015 in data 23/12/2016;-----
- Rilevato che la condotta del dott. Omissis non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;-----

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 467-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la chiusura del procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89 avviato nei confronti del dott. Omissis;-----
- di notificare la presente deliberazione all’interessato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione", e lett. i), in base al quale il Consiglio "adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27"; -----

- Visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18 febbraio 1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;-----

- Visto in particolare l'art. 26, comma 2, della legge 56 del 18 febbraio 1989, in base al quale: "[...] comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine" ed inoltre "[...] la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute."; -----

- Visto l'art. 4 comma 1 del Regolamento Disciplinare, in base al quale "il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 [...]"; -----

- Vista la propria delibera n. 339 del 12/06/2017 con la quale è stato disposto l'avvio di un procedimento nei confronti della dott.ssa Omissis, il cui caso è rubricato al R.G. n. 2017 107, per il mancato versamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2015;-----

- Preso atto che dall'estratto conto dell'Ente risulta che la dott.ssa Omissis ha effettuato il versamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2015 in data 07/12/2016; -----

- Rilevato che la condotta della dott.ssa Omissis non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 468-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la chiusura del procedimento disciplinare ex art. 26, comma 2, L. 56/89
avviato nei confronti della dott.ssa Omissis; -----

- di notificare la presente deliberazione all'interessata.-----

**Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a recupero coattivo
spese procedimento omissis/Ordine-----**

Il Presidente cede la parola al dirigente amministrativo, dott. Claudio
Zagari, al fine di fornire chiarimenti sul punto in esame. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *"Ordinamento della Professione di
Psicologo"*, in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";-----

- Visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25 marzo 1994, con cui si
attribuiscono alla Commissione distrettuale presso la Corte d'Appello di
Roma le funzioni di Commissione Centrale per la Sessione Speciale degli
Esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989, al fine di valutare il
possesso, per ogni candidato, dei requisiti richiesti dalla norma suddetta;---

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e
promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità"*;-----

- Vista la nota (ns. prot. n. 4496 del 30.05.2013) con la quale il dott. Omissis,
attualmente iscritto alla sezione B dell'Albo, ha chiesto se fosse possibile
presentare domanda di riesame circa il diniego, ricevuto nel 1989 dalla
Commissione Distrettuale, a prendere parte alla sessione speciale
dell'Esame di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989; -----

- Atteso che la Commissione Distrettuale ha, a suo tempo, rigettato la
richiesta a causa della mancata documentazione attestante lo svolgimento
dell'attività oggetto della professione di psicologo per almeno due anni; ----

- Vista la nota (ns. prot. n. 4497 del 30.05.2013), con la quale gli Uffici hanno proceduto a comunicare all'iscritto, stante la mancata presentazione di una impugnazione nei termini di legge del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Distrettuale, l'impossibilità di presentare istanza di riesame avverso il provvedimento suddetto; -----
- Vista la nota (ns. prot. n. 4658 del 06.06.2013), con la quale il dott. Omissis, per mezzo dello Studio Legale Omissis, ha inoltrato formale richiesta di iscrizione ex art. 33 della Legge n. 56/1989 ritenendo la sua posizione equiparabile a quella di altri iscritti che, avendo presentato ricorso innanzi alla competente A.G. avverso le decisioni assunte della Commissione Distrettuale, abbiano ottenuto dall'Ordine un provvedimento di iscrizione ;
- Atteso che, con nota prot. n. 5428 del 05.07.2013, l'Ente ha ribadito la propria impossibilità a poter procedere all'iscrizione del diretto interessato in considerazione dell'originario provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Distrettuale; -----
- Visto l'atto di citazione presentato dal dott. Omissis (prot. n. 7767 del 30/10/2013), notificato all'Ordine in data 30 ottobre 2013;-----
- Vista la delibera n. 620 del 25 novembre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal dott. Omissis; -----
- Vista la Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, che ha rigettato la domanda proposta dal dott. Omissis condannandolo alla rifusione delle spese di lite;-----
- Visto il ricorso in appello presentata da parte soccombente in primo grado volto all'impugnazione della Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez.II;-----
- Vista la delibera n. 389 del 10 luglio 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi alla Corte di appello di Roma; -----
- Rilevato che il Tribunale, in composizione monocratica, con la decisione di cui sopra a conclusione del procedimento RG n. 73592/2013, ha

condannato parte attrice soccombente alla rifusione, in favore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.300,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; -----

- Considerato che allo stato attuale l'importo stabilito in sentenza non risulta esser stato versato da parte soccombente; -----

- Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al recupero delle somme mediante l'espletamento di procedimento giudiziario esecutivo avente ad oggetto la Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II;-----
con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 469-17)-----
per i motivi di cui in premessa:-----

1) di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 621/2016 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;-----

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali. -----

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.-----

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in giudizio procedimento omissis/Ordine -----

Il Presidente cede la parola al dirigente, dott. Claudio Zagari, al fine di illustrare al Consiglio il punto in esame.-----

----- Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";-----

- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ";-----

- Esaminata la domanda di iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, ns. prot. n. 7841/13, presentata in data del 04.11.2013 dalla dott.ssa Omissis;-----

- Considerato che, a tale istanza, è stato allegato il Decreto del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del S.S.N., datato 07.10.2013, con il quale il Ministero suddetto, riconoscendo i titoli accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa Omissis come validi ai fini dell'esercizio della psicoterapia, sottolineava la necessità della preventiva iscrizione della medesima all'Albo degli Psicologi, al fine di scongiurare l'eventuale svolgimento abusivo della professione, penalmente perseguibile;-----

- Vista la deliberazione n. 581 del 25.11.2013, con la quale il Consiglio ha disposto l'iscrizione della dott.ssa Omissis alla sezione A dell'Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. Omissis, con contestuale riconoscimento dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica; -----

- Preso atto della successiva nota del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del S.S.N., prot. n. 2978 del 10.04.2014, con il quale il Ministero precisa che, con il proprio Decreto dirigenziale datato 07.10.2013, aveva autorizzato la dott.ssa Omissis soltanto all'esercizio della attività psicoterapeutica, non essendo invece la medesima autorizzata all'esercizio della professione di psicologa;-----
- Considerato che, con la suddetta nota, il Ministero ha escluso la possibilità per la dott.ssa Omissis di essere iscritta all'Albo degli Psicologi, precludendole la possibilità di esercitare in Italia l'attività di psicoterapeuta, come sottolineato dallo stesso Ministero della Salute con il precedente Decreto del 07.10.2013 e come previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 1989, letto in combinato disposto con l'art. 7, comma II del Decreto MIUR n. 509 del 11.12.1998; -----
- Vista la deliberazione n. 146 del 26.05.2014, con la quale il Consiglio, sulla base della nota sopra menzionata, ha disposto l'annullamento d'ufficio, in autotutela, con efficacia retroattiva, della delibera n. 581 del 25.11.2013, avente ad oggetto iscrizione e contestuale annotazione della dott.ssa Omissis;-----
- Visto il ricorso, notificato all'Ordine in data 25.09.2014, prot. n. 6607/14, proposto dalla dott.ssa Omissis dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, della delibera n. 146 del 26.05.2014 e delle relative note di comunicazione ad essa connesse, oltretutto per il risarcimento dei danni da esse derivati; -----
- Vista la deliberazione n. 284 del 06/10/2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa Omissis dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, della delibera n. 146 del 26.05.2014;-----

- Vista la sentenza n. 6821/2017 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario; -----

- Visto l'atto di citazione in riassunzione proposto da Omissis innanzi al Tribunale Civile di Roma; -----

- Ritenuto l'atto di citazione in riassunzione infondato in fatto e in diritto; --

- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto; -----

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -----

- Visto, in particolare, l'art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell'acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III che il Consiglio può predisporre “[...] una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d'appalto”; -----

- Vista la delibera n. 621 del 12 dicembre 2016, dal titolo “Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2017, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; -----

- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 470- 17) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di costituirsi nel giudizio, promosso dalla dott.ssa Omissis dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per la riproposizione delle domande già proposte nel giudizio a quo, con le modalità e le forme previste per il giudizio davanti al Giudice munito di giurisdizione, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 621/2016 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale";-----

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilamilacinquecento/00 euro), oltre I.V.A. e contributi previdenzial, spese vive e spese generali. -----

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.-----

Si passa al punto 14 all'o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione determina ASL ROMA 2 n. 1340 del 07/07/2017 -----

Alle ore 12:40 esce la Cons. Langher.-----

Il Presidente cede la parola al dirigente, dott. Claudio Zagari, al fine di illustrare al Consiglio il punto in esame. -----

Alle ore 12:45 esce il Cons. De Dominicis. -----

La Cons. De Giorgio chiede la parola per effettuare una precisazione. Il Presidente concede la parola alla Cons. De Giorgio, la quale effettua la seguente precisazione: *"premesse che condivido e sosterrai l'iniziativa del Consiglio di procedere ad impugnare la delibera in esame, evidenzio alcune imprecisioni nella determina, poiché non corrisponde a realtà il fatto che la*

questione abbia interessato soltanto i colleghi della ex ASL Roma c, poiché, di fatto, interessa trasversalmente molti psicologi anche della ex ASL Roma B, attuale Roma 2. Ad esempio, accade che psicologi titolari di un incarico di natura professionale si siano ritrovati inquadrati in un incarico di base, riservato a psicologi neoassunti con meno di cinque anni di anzianità di servizio". -----

Alle 12:47 esce la Cons. Velotti.-----

Alle ore 12:49 entra il Cons. Pelusi.-----

Visto quanto riferito dalla dott.ssa De Giorgio, il Presidente propone di istruire più approfonditamente il caso in esame e di stralciare il punto in esame e trattarlo, eventualmente con delibera Presidenziale, in caso si riscontri l'opportunità di intervenire, riproponendo la questione nella successiva seduta di Consiglio. Il Presidente delega a tal fine la dott.ssa De Giorgio. Il Consiglio con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) approva lo stralcio del punto. -----

Si passa al punto 15 all'o.d.g.: Cancellazione residui -----

Alle ore 12:55 rientrano la Cons. Langher, la Cons. Velotti e il Cons. De Dominicis ed esce il Cons. della sez. B David Pelusi. -----

Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Federico Conte, al fine di illustrare al Consiglio il punto in esame. -----

-----Il Consiglio-----

-Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine[...]" ;-----

-Visto il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi dell'accertamento e dell'impegno e la procedura di gestione dei residui;-----

- Visto il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----

- Vista la deliberazione n. 321 dell'11/07/2016 con la quale si sono approvati i "criteri per il riaccertamento dei residui attivi derivanti dalle quote degli iscritti";-----
 - Vista la deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2017 con la quale si è proceduto all'integrazione della deliberazione n. 321/2016;-----
 - Visto in particolare il punto 1) lett. F) "Residui iscritti in contabilità per i quali non si conosce il soggetto debitore";-----
 - Considerata l'esigenza di procedere ad una verifica dei residui attivi rispetto al punto su richiamato, al fine di rendere più agevole e chiara sia la lettura sia la gestione dei dati di bilancio;-----
 - Visto il parere favorevole espresso dall'avvocato Claudio Fano, nel suo ruolo di revisore dei conti, prot. n. 6169 del 13/09/2017 ;-----
- con 10 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, La Prova, Langher, Mancini, Senes, Velotti, Piccinini) e 3 astenuti (Buonanno, De Dominicis, La Selva). -----
- delibera (n. 471- 17)-----
- le partite creditorie riportate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un ammontare di € 24.157,83 (ventiquattromilacentocinquantesette/83) di residui attivi dell'Ente, sono cancellate.

| Ordine degli Psicologi del Lazio | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| Elenco Residui Accertamenti - Esercizio 2016 | | | | | |
| UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI | | | | | |
| Numero | Anno | Data | Beneficiario | Causale | Importo |
| 497 | 2002 | 19/12/2002 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2002 | € 1.589,28 |
| 747 | 2003 | 17/10/2003 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2003 | € 3.459,28 |
| 365 | 2002 | 20/05/2002 | Diversi iscritti | Accertamento quote | € 1.800,00 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------------|------------------|---|-------------|
| | 4 | 004 | | d'iscrizione 2004 | |
| 523 | 200 5 | 20/04/2 005 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2005 | € 4.217,60 |
| 806 | 200 6 | 27/06/2 006 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2006 | € 3.984,00 |
| 745 | 200 8 | 22/05/2 008 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2008 | € 3.450,99 |
| 324 | 200 9 | 25/02/2 009 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2009 | € 1.140,68 |
| 748 | 201 1 | 28/04/2 011 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2011 | € 2.746,00 |
| 162 | 201 2 | 17/02/2 012 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2012 | € 940,00 |
| 188 | 201 3 | 08/02/2 013 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2013 | € 810,00 |
| 248 | 201 6 | 15/02/2 016 | Diversi iscritti | Accertamento quote d'iscrizione 2016 | € 20,00 |
| TOTALE | | | | | € 24.157,83 |

Alle ore 13:10 il Presidente dispone una breve pausa per il pranzo.-----

La seduta riprende alle ore 13:48. Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere: Biondi, Conte, Stampa, De Dominicis, De Giorgio, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini. Entrano nella sala di riunione i consulenti legali, Avv. Antonio Cucino e dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2016 473 -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2016 473. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente informa il Consiglio che la notifica della delibera n. 334 del 12/06/2017, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del difensore della dott.ssa Omissis, Avv. Omissis, è andata a buon fine e che l'incolpata non ha prodotto memoria difensiva nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 13:50 si dà atto che l'incolpata, dott.ssa Omissis, non è comparsa, risultando, pertanto, assente ingiustificata.-----

Il Consiglio, congedati i consulenti legali e il consigliere della sez. B, si ritira in camera di consiglio. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----

- vista la propria deliberazione n. 334 del 12/06/2017 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata; -----

- vista l'assenza ingiustificata dell'incolpata, dott.ssa Omissis;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";-----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando

dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."; ---

- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, dott.ssa Omissis; -----

- con voto 9 favorevoli e 2 contrari sulla irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 3 a carico della dott.ssa Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. c), L. 56/89; -----

-----delibera (n. 472-17)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della sospensione per mesi 3 nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c), L. 56/89; -----

b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura e il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Audizione disciplinare R.G. n. 2017 008 -----

Alle ore 14:25 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio, l'avv. Antonio Cucino ed il dott. Franco Morozzo della Rocca e il Cons. della sez. B, dott. Pelusi ed esce il Presidente, dott. Nicola Piccinini. Assume, pertanto, il ruolo di Presidente f.f. il dott. Pietro Stampa.-----

Il Presidente f.f. dà la parola al consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2017 008. -----

Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l'incolpata ha prodotto memoria difensiva (prot. n. 6126 del 13/09/2017) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 14:30 si dà inizio all'audizione ed entra nella sala di consiglio il difensore della dott.ssa Omissis, avv. Omissis, del Foro di Roma, riconosciuto con tesserino dell'Ordine n. A30956. -----

Il Presidente f.f. dà la parola all'Avv. Omissis, il quale fa presente che la dott.ssa Omissis non può essere presente all'audizione fissata in data odierna per problemi personali e chiede breve rinvio.-----

Vengono congedati l'Avv. Omissis e i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";-----

- vista la propria deliberazione n. 335 del 12/06/2017 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata; -----

- esaminata la memoria difensiva prot. n. 6126 del 13/09/2017; -----

- ascoltata la richiesta del difensore della dott.ssa Omissis, Avv. Omissis; ---

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";-----

con votazione favorevole all'unanimità dei/delle presenti sulla proposta di rinviare l'audizione della dott.ssa Omissis;-----

-----delibera (n. 473-17)-----

a) di riconvocare la dottoressa Omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 20 novembre 2017 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;-----

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza-----

b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.-----

Si passa al punto 16 all'o.d.g.: Discussione in merito a nomina referente regionale presso il Gruppo di Lavoro nazionale sulle Pari Opportunità ---

Alle ore 14:37 entra il Presidente, dott. Piccinini, il quale riassume le funzioni presidenziali ed escono il Vicepresidente, dott. Pietro Stampa, il Tesoriere, dott. Conte e il Cons. De Dominicis.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 comma III, in base al quale "Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali...";-----

- Vista la deliberazione n. 29 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato stabilito di corrispondere un gettone di presenza ai rappresentanti dell'Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private;-----

- Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha determinato a partire dall'esercizio finanziario 2015 e per l'intero mandato, l'erogazione di gettoni a Commissioni e Gruppi istituiti e istituendi;-----

- Vista la nota del CNOP, ns. prot. n. 6071 del 06/09/2017, avente ad oggetto la richiesta di nomina di un referente regionale Pari Opportunità in seno al Gruppo di Lavoro nazionale; -----

- Considerato che, nella suddetta nota, viene richiesto agli Ordini regionali e provinciali di segnalare il nominativo di un referente per le Pari Opportunità, "quale componente di detto GdL, interessato a discutere e confrontarsi sulla percezione e gestione delle pari opportunità e a facilitare iniziative per la promozione professionale in tal senso"; -----

- Ravvisata l'opportunità di individuare quale referente dell'Ordine in seno al suddetto Gruppo di Lavoro la Cons. Paola Biondi;-----

- Ravvisata altresì l'opportunità di prevedere un riconoscimento economico per l'incarico in questione, mediante l'erogazione di n. 1 gettone di presenza di importo pari ad euro 180,00 (centottanta/00) oltre Iva e contributi se dovuti per la partecipazione ad ogni riunione;-----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Biondi, De Giorgio, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----

-----delibera (n. 474-17)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di nominare la Cons. Paola Biondi, quale referente regionale presso il Gruppo di Lavoro nazionale sulle Pari Opportunità;-----

- di riconoscere per l'incarico in questione, l'erogazione di n. 1 gettone di presenza di importo pari ad euro 180,00 (centottanta/00) oltre Iva e contributi se dovuti per la partecipazione ad ogni riunione.-----

Alle ore 14:39 entra il Cons. De Dominicis.-----

Alle ore 14:40 il dott. Rocco Lasala sostituisce la dott.ssa Sterpa nella verbalizzazione.-----

Alle ore 14:41 entrano il Vicepresidente e il Cons. Tesoriere.-----

Alle ore 14:47 esce la Cons. De Giorgio. -----

Si passa al punto 17 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione iniziativa "Progetto di Psicologia Sociale" -----

Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in discussione. -----

Il Presidente dichiara che il Progetto in esame presenta scenari interessanti ma sarebbe utile conoscere le specifiche modalità applicative. -----

Il Cons. De Dominicis esprime la propria contrarietà all'iniziativa affermando come l'Ordine non debba entrare nelle dinamiche di libero scambio. Nel caso di specie ritiene come sia cosa ben diversa organizzare autonomamente una "call" dal partecipare direttamente all'iniziativa. -----

Il Presidente ritiene utile fissare un incontro con la referente del Progetto al fine di poter procedere ad una disamina approfondita dell'iniziativa per poi procedere a successiva approvazione.

Si passa al punto 18 all'o.d.g.: Discussione in merito a personale dipendente -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine."; -----

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; -----

- Visto D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" introdotto in attuazione della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act; -----

- Visto in particolare il capo II, sezione I, artt. dal 4 al 12, del citato D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81 che disciplina il contratto part-time o a tempo parziale; --

- Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12 del citato D.Lgs. "Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche" in base al quale "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, [...]";-----

- Vista l'istanza prot. reg. int. n. 43 del 13/09/2017 presentata dalla dipendente dott.ssa Federica Mazzeo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale al 50% a tempo parziale al 33%, con decorrenza dal 01/10/2017;-----

- Visto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con cui la dott.ssa Federica Mazzeo, in data 06/11/2001, è stata assunta a tempo pieno;

- Tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; -----

con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----

-----delibera (n. 475-17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

a) di accogliere la richiesta della dott.ssa Federica Mazzeo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale al 50% a tempo parziale al 33%, con decorrenza dal 01/10/2017;-----

b) di delegare il Dirigente Amministrativo dell'Ente a modificare il rapporto di lavoro ed a stabilire la durata della prestazione lavorativa settimanale in relazione alle esigenze dell'Ente.-----

Si passa al punto 19 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifica componenti GdL formazione e Qualità in psicoterapia -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il

Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma III, in base al quale “Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..”;-----

- Visto, altresì, l’art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale “Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all’Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera”;-----

- Vista la deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni;-----

- Vista la deliberazione n. 122 del 14 aprile 2014 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro “Formazione e qualità in psicoterapia” per la realizzazione degli obiettivi indicati nella relativa proposta esaminata nella medesima seduta consiliare;-----

- Atteso che con la delibera di cui sopra il Consiglio ha individuato quali componenti del suddetto Gruppo di lavoro la dottoressa Francesca Mastrantonio, in qualità di Coordinatrice e la dottoressa Alessandra Cescut, la dottoressa Veronica dell’Oste, il dottore Gennaro Accursio, il dottore Angelo Pennella e il dottore Luigi D’Elia in qualità di componenti; -

- Vista la deliberazione n. 74 del 26 gennaio 2015 con cui si è rideterminato l’importo e il numero massimo annuo dei gettoni di presenza per la partecipazioni alle riunioni di Commissioni e Gruppi di Lavoro;-----

- Vista la deliberazione n. 335 del 22 febbraio 2015 con la quale, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Luigi D'Elia, è stata designata quale nuova componente del Gruppo di Lavoro la dott.ssa Claudia Conti;-----

- vista la nota prot. n. 6209 del 18/09/2017 con la quale il dott. Gennaro Accursio ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del GdL;-----

- Rilevata l'opportunità di ampliare il numero dei componenti del Gdl di due ulteriori unità; -----

- Visti i curricula vitae della dott.ssa Giulia Bettini (prot. n. 6129 del 13/09/2017) e del dott. Antonino Aprea (prot. n. 6130 del 13/09/2017);-----

- Preso atto delle competenze in possesso dei professionisti su citati negli ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; -----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----

-----delibera (n. 476- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di nominare la dott.ssa Giulia Bettini e il dott. Antonino Aprea quali componenti del Gruppo di Lavoro "Formazione e Qualità in psicoterapia "

2) il Gruppo di Lavoro risulta pertanto costituito dai seguenti membri: -----

- dottoressa Francesca Mastrantonio, in qualità di Coordinatrice; -----

- dottoressa Alessandra Cescut, in qualità di componente;-----

- dottoressa Veronica dell'Oste, in qualità di componente; -----

- dottore Angelo Pennella, in qualità di componente;-----

- dottoressa Claudia Conti, in qualità di componente.-----

- dottoressa Giulia Bettini, in qualità di componente.-----

- dott. Antonino Aprea, in qualità di componente. -----

Si passa al punto 20 all'o.d.g.: Patrocini -----

Alle ore 15:29 esce il Presidente ed il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente f.f. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza Internazionale dal titolo "Assistive Technology for persons with intellectual and multiple disabilities" presentata dal dott. Rossano Bartoli in qualità di Segretario Generale della Lega del Filo d'Oro Onlus (prot. n. 5469 del 18/07/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà dal 4 al 6 ottobre 2017 presso L'Università Pontificia Salesiana in Roma;-----

- Rilevato che per la partecipazione all'evento è prevista la corresponsione di un corrispettivo economico;-----

- Atteso che l'onerosità dell'evento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ente *"Il patrocinio verrà pertanto concesso previa verifica della rispondenza dell'iniziativa ai seguenti criteri: [...] gratuità della partecipazione all'iniziativa o previsione a carico dei soggetti partecipanti di un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura delle spese inerenti l'evento"*;-----

- Rilevato come, sulla base della documentazione prodotta, non sia stato possibile evincere una piena attinenza delle tematiche congressuali all'Area psicologica e informazioni inerenti le specifiche professioni dei relatori e relatrici;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti)-----

-----delibera (n. 477- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di non concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Assistive Technology for persons with intellectual and multiple disabilities" presentata dal dott. Rossano Bartoli in qualità di Segretario Generale della Lega del Filo d'Oro Onlus.-----

Alle ore 15:00 entra il Presidente.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato" presentata dalla dott.ssa Francesca Andronico in qualità di Relatore/Organizzatore (prot. n. 5669 del 27/07/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 29 settembre 2017 presso la Provincia di Latina, Via A. Costa, 1, Latina;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 478- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo " Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato" presentata dalla dott.ssa Francesca Andronico in qualità di Relatore/Organizzatore.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo "Verso l'affidamento paritario dei minori ed i patti prematrimoniali" presentata dalla dott.ssa Francesca Andronico in qualità di Relatore (prot. n. 5783 del 02/08/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 27 ottobre 2017 presso la Parrocchia Santa Lucia, Via di Santa Lucia, in Roma ;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 479- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Verso l'affidamento paritario dei minori ed i patti prematrimoniali" presentata dalla dott.ssa Francesca Andronico in qualità di Relatore.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo "SLA Dentro e fuori di me" presentata dal dott. Maurizio Cianfarini in qualità di legale rappresentante dell'Associazione per le Unità di cura continuativa Moby Dick Onlus (prot. n. 5284 del 10/07. 2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 20 ottobre 2017 dalle ore 8:30 alla ore 18:00 presso l'Aula Marconi CNR Roma;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 480- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "SLA Dentro e fuori di me" presentata dal dott. Maurizio Cianfarini in qualità di legale rappresentante dell'Associazione per le Unità di cura continuativa Moby Dick Onlus.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo "Obiettivo No Violence" presentata dal dott. Domenico Giuseppe Bozza in qualità di psicologo e relatore (prot. n. 6068 del 06/09/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 14 ottobre 2017 dalle ore 17:00 alla ore 23:00 presso l'Acquario Romano in Roma;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 481- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "Obiettivo No Violence" presentata dal dott. Domenico Giuseppe Bozza in qualità di psicologo e relatore.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la Conferenza gratuita dal titolo "Il disturbo ossessivo compulsivo, comprendere come funziona per scegliere come curarsi" presentata dalla dott.ssa Francesca Romana Righi in qualità di Coordinatrice della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma (prot. n. 6096 del 07/09/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 10 ottobre 2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l'Auditorium in via Rieti in Roma;-----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 482- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio alla Conferenza gratuita dal titolo "Il disturbo ossessivo compulsivo, comprendere come funziona per scegliere come curarsi" presentata dalla dott.ssa Francesca Romana Righi in qualità di Coordinatrice della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso e i Corsi pre-congressuali dal titolo "XII Congresso Nazionale 30 anni di Riabilitazione e nuovi dialoghi", sottotitoli dei corsi pre-congressuali: 1) La presa in carico del disturbo autistico in età adulta; 2) Dalla Ri/abilitazione all'inclusione efficiente. Ortopedia ed esperienze innovative di inserimento lavorativo; 3) Cognitive Adaptation Training (CAT) presentata dal dott. Giuseppe Ignazio Alfonso Mannu in qualità di Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (S.I.R.P.) (prot. n. 5850 del 08/08/2017);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 28 settembre 2017 dalle ore 8:30 alle ore 19.15, il 29 settembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00, il 30 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, in Roma;-----

- Rilevato che per la partecipazione all'evento è prevista la corresponsione di un corrispettivo economico;-----

- Atteso che l'onerosità dell'evento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ente "Il patrocinio verrà pertanto concesso previa verifica della rispondenza dell'iniziativa ai seguenti criteri: [...] gratuità della partecipazione all'iniziativa o previsione a carico dei soggetti partecipanti di un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura delle spese inerenti l'evento";-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 483- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di non concedere il gratuito patrocinio all'iniziativa dal titolo "XII Congresso Nazionale 30 anni di Riabilitazione e nuovi dialoghi", sottotitoli dei corsi pre-congressuali: 1) La presa in carico del disturbo autistico in età adulta; 2) Dalla Ri/abilitazione all'inclusione efficiente. Ortopedia ed esperienze innovative di inserimento lavorativo; 3) Cognitive Adaptation Training (CAT) presentata dal dott. Giuseppe Ignazio Alfonso Mannu in

qualità di Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (S.I.R.P.).-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo "Endometriosi: Diagnosi, impatto psicologico e alimentazione" presentata dalla dott.ssa Manola Forconi in qualità di Presidente della Consulta delle donne di Cisterna di Latina (prot. n. 6199 del 14/09/2017); -----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si svolgerà il 21 ottobre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il Chiostro di Palazzo Caetani, Piazza XIX Marzo, Cisterna di Latina, in Latina; -----

- Atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)-----

-----delibera (n. 484- 17)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo "Endometriosi: Diagnosi, impatto psicologico e alimentazione" presentata dalla dott.ssa Manola Forconi in qualità di Presidente della Consulta delle donne di Cisterna di Latina.-----

Il Consiglio con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Velotti, Piccinini) demanda l'approvazione del verbale dell'odierna seduta alla prima riunione utile.-----

Alle ore 15:50 la seduta è chiusa.-----

ALLEGATI:-----

Punto 4 all'o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 10/07/2017;--

Punto 5 all'o.d.g.: delibere presidenziali nn. 45, 47, 52 e da 55 a 67; -----

Punto 12 all'o.d.g.: sentenza Tribunale Civile di Roma n. 22316/2016; -----

Punto 13 all'o.d.g.: omissis-----

Punto 14 all'o.d.g.: determina ASL ROMA 2 n. 1340 del 07/07/2017;-----
Punto 15 all'o.d.g.: schema cancellazione residui;-----
Punto 16 all'o.d.g.: nota nomina referente Gruppo di Lavoro nazionale
sulle Pari Opportunità (prot. n. 6071 del 06/09/2017);-----
Punto 17 all'o.d.g.: bozza protocollo di intesa "Progetto di Psicologia
Sociale";-----
Punto 19 all'o.d.g.: c.v. dott.ssa Giulia Bettini (prot. 6129 del 13/09/2017),
c.v. dott. Antonino Aprea (prot. n. 6130 del 13/09/2017);-----
Punto 20 all'o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio Lega filo d'oro (prot. n.
5469 del 18/07/2017), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Francesca
Andronico (prot. n. 5669 del 27/07/2017), richiesta gratuito patrocinio
dott.ssa Francesca Andronico (prot. n. 5783 del 02/08/2017), richiesta
gratuito patrocinio Ass.ne per le unità di cure continuative Moby Dick
(prot. n. 5284 del 10/07/2017), richiesta gratuito patrocinio dott. Domenico
Giuseppe Bozza (prot. n. 6068 del 06/09/2017), richiesta gratuito patrocinio
Scuola di Psicoterapia Cognitiva (prot. n. 6096 del 07/09/2017), richiesta
gratuito patrocinio SIRP (prot. n. 5850 del 08/08/2017).-----

Il Presidente

La Consigliera Segretaria